

2



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 317 / 2017

Originale

RIFERIMENTI

PROPONENTE

Ufficio del Personale Contabilità
del Personale

DATA DI ADOZIONE

11/04/2017

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

11/04/2017

DATA DI PUBBLICAZIONE

Da: 12/04/2017

A: 26/04/2017

OGGETTO: RIAMMISSIONE IN SERVIZIO. DIPENDENTE DI
RUOLO MATRICOLA N. 046.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: **RIAMMISSIONE IN SERVIZIO. DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 046.**

Relazione

Premesso che:

- il dipendente di ruolo matricola n. 046 è stato destinatario, in data 03/12/2012, di provvedimenti adottati dalla magistratura penale per comportamenti di rilevanza penale imputatigli nell'esercizio delle proprie funzioni, per i quali si è resa necessaria l'attivazione del procedimento disciplinare;
- a seguito dell'applicazione della misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale di Bari, in data 6/12/2012, prot. n. 58728 e prot. n. 58726, a mezzo raccomandata A.R., è stata comunicata al dipendente matricola 046 la sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, CCNL 11/4/2008, quale misura di carattere obbligatorio, poiché strettamente connessa all'efficacia del provvedimento penale restrittivo della libertà personale;
- in data 11/12/2012 è stato comunicato il provvedimento giudiziale del Tribunale Penale di Bari – Sezione GIP, con cui si disponeva nei confronti del dipendente comunale matricola n. 046 la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'esercizio dell'ufficio di dipendente del Comune di Modugno per la durata di mesi due;
- in ragione degli evidenti effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione Comunale di Modugno, in termini di credibilità dell'apparato amministrativo presso il pubblico, è stato notificato al dipendente comunale matricola n. 046 il provvedimento prot. n. 8015 del 08/02/2013, di sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, CCNL 11/4/2008;
- in data 26/03/2013 il dipendente matricola n. 046 ha depositato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, memoria con istanza di riammissione in servizio, in atti prot. n. 10921, con cui eccepiva l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dell'08/02/2013 e, per l'effetto, chiedeva all'Amministrazione di provvedere alla riammissione in servizio del dipendente medesimo;
- in data 27/09/2013, il dipendente matricola n. 046 ha depositato, sempre a mezzo del proprio difensore di fiducia, istanza di sollecito per mancata risposta per inerzia della p.a., in atti protocollo n. 47358, reiterando le richieste già avanzate con memoria del 26/03/2013;

Considerato che:

- in data 06/04/2016 è pervenuta a mezzo PEC nota di sollecito alla riammissione in servizio del dipendente matricola n. 046 a mezzo dei propri difensori di fiducia, con cui si eccepisce l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio ex art. 5, co. 3 CCNL 11.4.2008 per difetto assoluto di motivazione secondo le norme vigenti in materia, tanto da consentire al dipendente di apprestare le opportune difese per il caso di specie e tale da arrecare al dipendente matricola 046



Città di Modugno

nocumento, anche economico, ingiustamente a tutt'oggi supportato con conseguente carattere meramente punitivo;

Atteso che:

- il dipendente in questione, in data 18/05/2016, ha presentato ricorso ex art.414 e ss c.p.c. nei confronti del Comune di Modugno, al fine di accertare e far dichiarare l'illegittimità del provvedimento n. 8015 del 08/02/2013 con cui è stata disposta la sospensione cautelare facoltativa dal servizio ex art.5 comma 3 CCNL 11/04/2008 Comparto Regioni-Autonomie Locali fino alla definizione del procedimento penale n. 14239/2010 R.G.N.R., con conseguente ordine di riammissione in servizio;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 44 del 06/04/2017 avente per oggetto: "Atto di indirizzo per la riammissione in servizio del dipendente matr. n. 046" che ha fornito l'atto di indirizzo alla riammissione i servizio del dipendente matricola 046;

Preso atto del verbale n. 43 dell'11/04/2017 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari con il quale si rimette al responsabile del Servizio 6 Finanziario e Personale l'adozione del conseguente atto di revoca del provvedimento di sospensione facoltativa emesso nei riguardi del dipendente in argomento;

Richiamato infatti l'art. 55-ter D. Lgs. 165/2001 "Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale" come introdotto dall'art. 69 del d. lgs. n. 150 del 2009, che testualmente recita: *"1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'art. 55-bis, comma 1. Primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente"*;

Considerato che, una volta riammesso in servizio, il dipendente può essere destinatario della misura alternativa alla sospensione, e cioè del trasferimento ad altro ufficio, con mansioni e compiti ascrivibili alla categoria di appartenenza ai sensi dell'art. 55 ter D. Lgs 165/2001;

Dato atto che risulta allo scopo disponibile il posto di cat. D presso i Servizi Demografici per il prossimo collocamento in pensione della unità assegnata;

Ritenuto di dover disporre la riammissione in servizio del dipendente comunale matricola 046, si sottopone la presente proposta di determinazione per la sua approvazione da parte del Responsabile del Servizio;

Modugno, 11 aprile 2017


L'Istruttore
Dott.ssa Francesca Dattomo



Città di Modugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6 FINANZIARIO - PERSONALE

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 11, comma 4, del Regolamento sui controlli interni;

Dato atto dell'inesistenza di fattispecie configuranti conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., nell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che giusta Deliberazione di G. C. n. 44 del 06/04/2017 avente per oggetto: "Atto di indirizzo per la riammissione in servizio del dipendente matr. n. 046" è stato fornito atto di indirizzo alla riammissione in servizio del dipendente matricola 046;

- Visti:

- l'art.4 - comma 2° D.lgs. 30.3.2001, n.165;

- l'art.107 D.Lgs. 18.8.2000 N.267;

- il decreto sindacale prot. n. 5317 del 31/01/2017 avente ad oggetto: "Art.50 co.10 D.Lgs. 267/2000 e art.18 Regolamento UU.SS.. Conferimento di incarichi di Responsabile di Servizio e di connessa Posizione Organizzativa";

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dall'art.11, comma 4, del Regolamento sui controlli interni;

Dato atto che ai sensi dell'art.6 bis legge 241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall'art.1 co.41 legge 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1) Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di riammettere in servizio il dipendente matricola n. 046, a decorrere dal 13 aprile 2017.

2) Di assegnare il dipendente matricola n. 046 al Servizio 2 Demografico, fatta salva diversa e futura assegnazione in ragione di diverse esigenze di servizio.

3) Di dare atto che al dipendente matricola 046, a decorrere dal 13 aprile 2017 spetta il trattamento economico spettante nel profilo professionale di istruttore direttivo, cat. D, pos. economica D5;

4) Di dare atto che rimane comunque in essere il procedimento disciplinare avviato nei confronti del dipendente matricola n.046 ed alla data attuale momentaneamente sospeso.

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art.5, comma 8 del CCNL 11/04/2008, nel caso di sentenza definitiva



Città di Modugno

di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l'imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario.

6) Di demandare l'esecuzione del presente atto agli Uffici Personale e Contabilità del Personale per quanto di propria competenza.

7) Di disporre la notifica del presente atto al dipendente matricola n.046.

8) Di trasmettere il presente atto al legale rappresentante del dipendente matricola n.046, al Responsabile del Servizio 2 Demografico, al Segretario Generale, al Sindaco, nonché alla RSU ed alle OO.SS. per la dovuta informazione.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO - PERSONALE
Donato Martino

FINANZIARIO - PERSONALE



Città di Modugno



Pareri

Comune di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2017 / 439

Servizio Proponente: FINANZIARIO - PERSONALE

Ufficio Proponente: Ufficio del Personale Contabilità del Personale

Oggetto: RIAMMISSIONE IN SERVIZIO. DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 046.

Nr. adozione servizio: 50

Data adozione: 11/04/2017

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio del Personale Contabilità del Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 11/04/2017

Il Responsabile di Servizio
Donato Martino

Visto contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 11/04/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 317

DATA DI REGISTRAZIONE:
11/04/2017

RIFERIMENTO INTERNO:
Ufficio del Personale Contabilità del Personale

OGGETTO:
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO. DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 046.

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E' AFFISSO ALL'ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 12/04/2017 AL 26/04/2017

MODUGNO LI', 12/04/2017

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA



Zimbra

f.dattomo@comune.modugno.ba.it

Fwd: invio Determinazione del Responsabile del Servizio n. 317/2017.

Da : Francesca Dattomo
<f.dattomo@comune.modugno.ba.it>

mer, 12 apr 2017, 13:34

 1 allegato


Oggetto : Fwd: invio Determinazione del Responsabile del Servizio n. 317/2017.

A : zorroadri84@hotmail.it, caringella michele
<caringella.michele@libero.it>, rodamico rd
<rodamico.rd@gmail.com>, drugo07@yahoo.it,
michelecramarossa@libero.it, bari@uilfpl.it,
giaguaro121@gmail.com, cisfpbari@libero.it, I
lonigro <l.lonigro@fpcgilbari.it>, segreteria bari
<segreteria.bari@fenal.it>,
lorussoantonio@outlook.com,
guidomanco@gmail.com, Antonio Lorusso
<a.lorusso@comune.modugno.ba.it>, Adriano
Zollo <a.zollo@comune.modugno.ba.it>, Donato
Foggetti <d.foggetti@comune.modugno.ba.it>,
Giuseppe Debenedictis
<g.debenedictis@comune.modugno.ba.it>,
Michele Caringella
<m.caringella@comune.modugno.ba.it>,
Maddalena Coccia
<m.coccia@comune.modugno.ba.it>, Michele
Cramarossa
<m.cramarossa@comune.modugno.ba.it>, Marco
Meli <m.meli@comune.modugno.ba.it>, Rosa
D'Amico <r.damico@comune.modugno.ba.it>,
Silvia Micunco
<s.micunco@comune.modugno.ba.it>

Con la presente si trasmette in allegato, per opportuna informazione, la determinazione del Responsabile del Servizio n. 317 R.G. del 11/04/2017 avente per oggetto: "Riammissione in servizio. Dipendente di ruolo matricola n. 046."

Cordiali saluti.

Ufficio Personale.

 **MX-M502N_20170412_132837.pdf**
209 KB

Zimbra

f.dattomo@comune.modugno.ba.it

invio Determinazione del Responsabile del Servizio n. 317/2017.

Da : Francesca Dattomo
<f.dattomo@comune.modugno.ba.it>

mer, 12 apr 2017, 13:33

 1 allegato

Oggetto : invio Determinazione del Responsabile del Servizio
n. 317/2017.

A : Monica Calzetta
<m.calzetta@comune.modugno.ba.it>,
staff.sindaco
<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>,
Domenico Proscia
<proscia@comune.modugno.ba.it>

D'ordine del Responsabile del Servizio 6 Finanziario - Personale si trasmette in allegato determinazione del Responsabile del Servizio n. 317 R.G. del 11/04/2017 avente per oggetto: "Riammissione in servizio. Dipendente di ruolo matricola n. 046."

Cordiali saluti.
Ufficio Personale.

**MX-M502N_20170412_132837.pdf**209 KB

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino

Mittente: PEC - Ufficio Personale Comune di Modugno
<ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Data: 12/04/2017 13:23

A: "Avv. Michele Priore" <priore.michele@avvocatibari.legalmail.it>

D'ordine del Responsabile del Servizio 6 Finanziario - Personale si trasmette in allegato determinazione del Responsabile del Servizio n. 317 R.G. del 11/04/2017 avente per oggetto: "Riammissione in servizio. Dipendente di ruolo matricola n. 046."

Cordiali saluti.
Ufficio Personale.
Comune di Modugno.

Il 11/04/2017 17:46, Per conto di: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/04/2017 alle ore 17:46:35 (+0200) il messaggio "Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino" è stato inviato da "priore.michele@avvocatibari.legalmail.it" indirizzato a: affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: BEA584F3.0068BEDC.5DB1F41A.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 11/04/2017 at 17:46:35 (+0200) the message "Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino" was sent by "priore.michele@avvocatibari.legalmail.it" and addressed to: affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
The original message is attached.

Message ID: BEA584F3.0068BEDC.5DB1F41A.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— Allegati: —

MX-M502N_20170412_132837.pdf

209 KB

Oggetto: CONSEGNA: Re: POSTA CERTIFICATA: Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 12/04/2017 13:23

A: ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/04/2017 alle ore 13:23:54 (+0200) il messaggio "Re: POSTA CERTIFICATA: Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino" proveniente da "ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it" ed indirizzato a "priore.michele@avvocatibari.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 201704121323480200.0544.peca1@pec.rupar.puglia.it

Delivery receipt

The message "Re: POSTA CERTIFICATA: Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino" sent by "ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it", on 12/04/2017 at 13:23:54 (+0200) and addressed to "priore.michele@avvocatibari.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 201704121323480200.0544.peca1@pec.rupar.puglia.it

— postacert.eml —

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino

Mittente: PEC - Ufficio Personale Comune di Modugno
<ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Data: 12/04/2017 13:23

A: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it

D'ordine del Responsabile del Servizio 6 Finanziario - Personale si trasmette in allegato determinazione del Responsabile del Servizio n. 317 R.G. del 11/04/2017 avente per oggetto: "Riammissione in servizio. Dipendente di ruolo matricola n. 046."

Cordiali saluti.

Ufficio Personale.
Comune di Modugno.

Il 11/04/2017 17:46, Per conto di: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/04/2017 alle ore 17:46:35 (+0200) il messaggio "Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino" è stato inviato da "priore.michele@avvocatibari.legalmail.it" indirizzato a:
affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: BEA584F3.0068BEDC.5DB1F41A.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 11/04/2017 at 17:46:35 (+0200) the message "Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino" was sent by "priore.michele@avvocatibari.legalmail.it" and addressed to:
affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
The original message is attached.

Message ID: BEA584F3.0068BEDC.5DB1F41A.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— Allegati: —

postacert.eml	298 KB
MX-M502N_20170412_132837.pdf	209 KB
dati-cert.xml	1,1 KB

Oggetto: ACCETTAZIONE: Re: POSTA CERTIFICATA: Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino

Mittente: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

Data: 12/04/2017 13:23

A: ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 12/04/2017 alle ore 13:23:48 (+0200)

il messaggio "Re: POSTA CERTIFICATA: Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino"

proveniente da "ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"

ed indirizzato a:

priore.michele@avvocatibari.legalmail.it (posta certificata)

è stato accettato dal sistema ed inoltrato

Identificativo messaggio: 201704121323480200.0544.peca1@pec.rupar.puglia.it

— Allegati: —

dati-cert.xml

917 bytes



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026
pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Verbale n.43

Oggi martedì 11.04.2017 alle ore 15.45 presso l'Ufficio del Segretario Generale si è riunito l'UpD con il seguente argomento all'odg.: "Presenza d'atto della deliberazione G.C.n.44 del 6.04.2017 con oggetto: "Atto di indirizzo per la riammissione in servizio del dipendente matr.n.046".

Sono presenti i sigg.:

avv. Monica CALZETTA – Segretario Generale (Presidente)

dott.ssa Maria MAGRONE – Responsabile del Servizio 3 (componente)

p.i. Domenico PROSCIA – Responsabile del Servizio 2 (componente)

svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Antonio Rubino – istruttore amministrativo.

Dopo aver preso in esame il provvedimento in oggetto ed averne letto le motivazioni, i presenti rimettono l'istruttoria al Responsabile del Servizio 6 Finanziario e Personale, per l'adozione del conseguente atto di revoca del provvedimento di sospensione facoltativa emesso nei riguardi del dipendente in argomento in quanto, pur trattandosi di misura cautelare inserita nel procedimento disciplinare avviato e sospeso, giusta art.55ter D.Lgs.165/2001, lo stesso è stato adottato dal Dirigente del Personale pro tempore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

I componenti

Il segretario



Città di Modugno

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 44 DEL 06/04/2017

RIFERIMENTI

Proponente

FINANZIARIO - PERSONALE

OGGETTO

*ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
DEL DIPENDENTE MATR. N. 046.*

Il giorno 6 Aprile 2017 in Modugno, previo inviti scritti, presso la Sede Palazzo La Corte si è oggi riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

<i>MAGRONE Nicola</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Si</i>
<i>BENEDETTO Francesca</i>	<i>Assessore</i>	<i>No</i>
<i>ALFONSI Antonio</i>	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
<i>BANCHINO Leonardo</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>Si</i>
<i>FORMICOLA William</i>	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
<i>LUCIANO Incoronata Maria</i>	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
<i>SCARDIGNO Rosa</i>	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
<i>SCIANNIMANICO Danilo</i>	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa CALZETTA Monica

Città di Modugno- GC n.-44 del 06/04/2017

Copia

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- il dipendente di ruolo matricola n. 046 è stato destinatario, in data 3/12/2012, di provvedimenti adottati dalla magistratura penale per comportamenti di rilevanza penale imputatigli nell'esercizio delle proprie funzioni, per i quali si è resa necessaria l'attivazione del procedimento disciplinare;
- a seguito dell'applicazione della misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale di Bari, in data 6/12/2012, prot. n. 58728 e prot. n. 58726, a mezzo raccomandata A.R., è stata comunicata al dipendente matricola 046 la sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, CCNL 11/4/2008, quale misura di carattere obbligatorio, poiché strettamente connessa all'efficacia del provvedimento penale restrittivo della libertà personale;
- in data 11/12/2012 è stato comunicato il provvedimento giudiziale del Tribunale Penale di Bari – Sezione GIP, con cui si disponeva nei confronti del dipendente comunale matricola n. 046 la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'esercizio dell'ufficio di dipendente del Comune di Modugno per la durata di mesi due;
- in ragione degli evidenti effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione Comunale di Modugno, in termini di credibilità dell'apparato amministrativo presso il pubblico, è stato notificato al dipendente comunale matricola n. 046 il provvedimento prot. n. 8015 del 08/02/2013, di sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, CCNL 11/4/2008;
- in data 26/03/2013 il dipendente matricola n. 046 ha depositato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, memoria con istanza di riammissione in servizio, in atti prot. n. 10921, con cui eccepiva l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dell'08/02/2013 e, per l'effetto, chiedeva all'Amministrazione di provvedere alla riammissione in servizio del dipendente medesimo; in data 27/09/2013, il dipendente matricola n. 046 ha depositato, sempre a mezzo del proprio difensore di fiducia, istanza di sollecito per mancata risposta per inerzia della p.a., in atti protocollo n. 47358, reiterando le richieste già avanzate con memoria del 26/03/2013;
- in data 06/04/2016 è pervenuta a mezzo PEC nota di sollecito alla riammissione in servizio del dipendente matricola n. 046 a mezzo dei propri difensori di fiducia, con cui si eccepisce l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio ex art. 5, co. 3 CCNL 11.4.2008 per difetto assoluto di motivazione secondo le norme vigenti in materia, tanto da consentire al dipendente di apprestare le opportune difese per il caso di specie e tale da arrecare al dipendente matricola 046 nocumento, anche economico, ingiustamente a tutt'oggi supportato con conseguente carattere meramente punitivo;



- il dipendente in questione, in data 18/05/2016, ha presentato ricorso ex art.414 e ss c.p.c. nei confronti del Comune di Modugno, al fine di accertare e far dichiarare l'illegittimità del provvedimento n. 8015 del 08/02/2013 con cui è stata disposta la sospensione cautelare facoltativa dal servizio ex art.5 comma 3 CCNL 11/04/2008 Comparto Regioni-Autonomie Locali fino alla definizione del procedimento penale n. 14239/2010 R.G.N.R., con conseguente ordine di riammissione in servizio;

Considerato che:

- la dottrina codifica la sospensione cautelare dal servizio come misura di carattere provvisorio e strumentale, disposta per autonoma decisione del datore di lavoro, volta all'accertamento dei fatti relativi alla violazione da parte del lavoratore degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro, che esaurisce i suoi effetti con l'adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi;
- la natura del provvedimento di sospensione non sembra ammettere la sua stabilizzazione alla luce della presunzione del principio di non colpevolezza degli indagati/imputati, fino ad esaurimento dei gradi di giudizio previsti dall'ordinamento giuridico;

Rilevato che

- i fatti ascritti agli impiegati possono essere oggetto di una valutazione da parte di questa pubblica amministrazione, tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento di sospensione, ovvero tutela dell'immagine del Comune e garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la materia in esame implica valutazioni ampiamente discrezionali, in rapporto alle quali la p.a. se, da un lato, ha l'obbligo di salvaguardare la propria immagine e reputazione, dall'altro, è tenuta ad apprezzare, ispirandosi ad un criterio di rigorosa prudenza e razionalità, il sopraggiungere di nuovi elementi di fatto e di diritto così come l'incidenza notevolmente negativa della citata sospensione cautelare dal servizio sullo status dei pubblici dipendenti e dei loro diritti fondamentali, tenendo, tra l'altro, in debito conto che i provvedimenti de quo sopraggiungono in una fase processuale in cui vige il noto principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.;

Evidenziato che

- è verosimile presumere che il dipendente in questione, inserito anche in un contesto lavorativo diverso, non possa compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa;

Valutato che, una volta riammesso in servizio, il dipendente può essere destinatario della misura alternativa alla sospensione, e cioè del trasferimento ad altro uffici, con mansioni e compiti ascrivibili alla categoria di appartenenza ai sensi dell'art. 55 ter D. Lgs 165/2001;



Richiamato infatti l'art. 55-ter D. Lgs. 165/2001 "Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale" come introdotto dall'art. 69 del d. lgs. n. 150 del 2009, che testualmente recita: " 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'art. 55-bis, comma 1. Primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente";

Dato atto che risulta allo scopo disponibile il posto di cat. D presso i Servizi Demografici per il prossimo collocamento in pensione della unità assegnata;

Visti gli esiti dei contenziosi già instaurati dai dipendenti matricole n. 290 e n. 291, attinti dal medesimo provvedimento e le conclusioni ivi formulate dal giudice adito in ordine alla mancanza di idonea motivazione sottesa ai provvedimenti di sospensione facoltativa adottati:

Considerato che i dipendenti interessati da entrambi i contenziosi di cui al precedente punto sono stati riammessi in servizio e destinati ad altri uffici e sedi di servizio, senza che ciò abbia influito sul buon andamento dell'azione amministrativa e senza che la circostanza abbia generato vulnus all'immagine dell'ente;

Visti:

- il CCNL di comparto;
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000
- Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresì il parere tecnico e contabile favorevole del Responsabile del Servizio 6 Finanziario e Personale sig. Donato Martino, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

Ritenuto di dover procedere in merito ;

Con voti espressi all'unanimità per alzata di mano e con duplice votazione, di cui uno per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di fornire atto di indirizzo alla riammissione in servizio del dipendente matricola 046, per le ragioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 L. 241/1990;
3. Di demandare al competente Responsabile del Servizio Personale l'adozione degli atti finalizzati alla effettiva riammissione in servizio del dipendente matricola 046;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;



Città di Modugno

5. Di notificare copia della presente deliberazione al dipendente matricola n. 046 quale destinatario;
6. Di trasmettere altresì copia:
- all'Avvocatura Comunale ed al Responsabile del Servizio 1 per vede dichiarata cessata la materia del contendere nell'ambito del giudizio instaurato;
 - al Presidente dell' Ufficio Procedimenti Disciplinari ed al Responsabile del Servizio 6 Finanziario – personale, per quanto di rispettiva competenza;
 - Alla R.S.U. ed alle OO.SS. per la
- odovuta informazione.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Monica Calzetta

Il Sindaco
Dott. Nicola Magrone





Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 49**

Ufficio Proponente: **Ufficio del Personale Contabilità del Personale**

Oggetto: **ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. N. 046.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio del Personale Contabilità del Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE.**

Sintesi parere: Favorevole

Data 23/03/2017

Il Responsabile di Servizio
Donato Martino

Visto contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

Sintesi parere: Favorevole

Data 23/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino



Città di Modugno

PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO

Delibera di Giunta Comunale n.44 del 06/04/2017

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. N. 046.

E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 10/04/2017 COME PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Straziota

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LI', 10/04/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Straziota



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

Prot.31663 del 13/6/2016

Modugno, 13 giugno '16

Al Responsabile Servizio 1 – AA.GG.- Contenzioso

Dott.ssa Angela Straziota

SEDE

E, p.c. Al Sindaco

SEDE

Oggetto: Procedimento Loiacono Francesco, Ricorso ex art. 414 c.p.c. Tribunale di Bari Sez. Lavoro.

Si trasmette il ricorso notificato dal dipendente comunale in oggetto, notificato a questo Ente in data 7/6/2016 e trasmesso alla scrivente in data 9/6/2016, con prot. 32210 evidenziando, come già avvenuto per analogo procedimento attivato dal dipendente Maiorano Sergio Nicola, che la sottoscritta non può provvedere al patrocinio dell'Ente nella procedura de qua, atteso che il provvedimento di sospensione dal servizio del predetto dipendente è stato adottato proprio dalla scrivente nella sua qualità di Dirigente del I Settore p.t.

Si invita, quindi, ad attivare la procedura per individuare legale esterno, laddove si ritenga opportuno costituirsi in giudizio.

Si rappresenta che, con pedissequo decreto, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Ernesta Tarantino, ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti per la data del 10.4.2017.

Si informa, inoltre, che tutti gli atti di riferimento sono in possesso del Servizio Personale.

Cordiali saluti

Il Responsabile Avvocatura Comunale

Avv. Cristina Carlucci

506

CITTA' DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - 1 - 2017-02-16 - 0008760
Prot. Generale n. 0008760 P
Data: 16/02/2017 Ora: 16.59
Classific.



CITTA' DI MODUGNO
Provincia di Bari

SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI

Piazza del Popolo, 16 70026 Modugno tel. 0805865705
affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

MODUGNO 16.02.2017

AL SINDACO
DR. Nicola MAGRONE

AL VICE SINDACO

ALL'ASSESSORE AL PERSONALE

AL SEGRETARIO GENERALE



AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

S E D E

OGGETTO: Procedimento Loiacono Francesco. Ricorso ex art. 414 c.p.c. Tribunale di Bari Sez. Lavoro.

Con riferimento al ricorso in oggetto indicato, si chiede di conoscere la volontà dell'Amministrazione Comunale in merito all'opportunità della costituzione in giudizio, visto che il Giudice del Lavoro ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti per la data del 10/4/2017 e che l'Avvocatura in data 13.6.2016 ha già comunicato che non può provvedere al patrocinio dell'Ente.

Cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Angela STRAZIOTA**

Al Esame della Legge 80/00 si nomina
il Responsabile del procedimento

DAVOLI

20 FEB. 2017





TORU

CITTA' DI MODUGNO

(Area Metropolitana di Bari)

Viale della Repubblica n. 46 – c.a.p. 70026

Tel 080 5865232 – fax 080 5865262

pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

SERVIZIO 6 – Finanziario - Personale

PROT. N. 0064014 24 NOV. 2016

Modugno, 23/11/2016

RACCOMANDATA A.R.

All'Avv. Michele PRIORE
Piazza Pio XII n.2
70026 Modugno (BA)

e, p.c. Al Sig. Sindaco
dr. Nicola Magrone

Al Responsabile Servizio 4
Arch. Rosalisa Petronelli

Al Segretario Generale
Avv. Monica Calzetta

LORO SEDI

Oggetto: Francesco Loiacono (matricola n.046) c/ Comune di Modugno.
Richiesta pagamento ferie maturate e non godute e incarichi professionali.
Messa in mora.

In riscontro alla nota pervenuta in data 21/11/2016 prot.n.63403, con la quale la S.V. in nome e per conto del sig. Francesco Loiacono richiede il pagamento delle ferie maturate e non godute negli anni 2010, 2011 e 2012, si fa presente che, attualmente, le disposizioni contenute nell'art.5, comma 8 della L.n.135 del 2012 hanno stabilito il divieto della monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti, incidendo riduttivamente sulla disciplina prevista in materia dall'art.18, comma 16, del CCNL del 6/07/1995.

La monetizzazione, eventualmente, potrà ammettersi solo nei ristretti e precisi limiti consentiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica con i pareri n.32937 del 6/08/2012 e n.40033 dell'8/10/2012, con i quali sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di corretta applicazione delle previsioni del citato art.5, comma 8, della L.n.135/2012.

I principi generali in materia sanciti dall'attuale normativa e, in particolare, dall'art.10 del D.Lgs. n.66/2003, hanno stabilito che:

a) la monetizzazione delle ferie non godute nell'anno di maturazione può aver luogo solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ma limitatamente alle quattro settimane di ferie, previste direttamente dalla legge come tutela minima ed inderogabile per tutti i lavoratori;

b) in materia di ferie, deve comunque essere fatta salva la eventuale specifica disciplina della contrattazione collettiva.

Ciò posto, giusto parere ARAN RAL_1421, si fa presente che le ferie residue in essere prima della sospensione cautelare potranno essere fruite una volta che il dipendente venga riammesso in servizio anche in deroga ai termini ordinamentali (30 aprile e 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione).

Per quanto attiene la eventuale liquidazione degli incarichi professionali svolti dal sig. Loiacono Francesco, si rimette la valutazione al Responsabile del Servizio 4-Assetto del territorio, in quanto non di competenza dell'Ufficio scrivente.

Cordiali saluti.



Il Responsabile del Servizio
P.O. Martino Donato

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MD", written over the typed name.



dal
1973
Bari



Pizza L. di Savoia, 23 - 70121 Bari
Tel./Fax 080.5541945 - e-mail: info@corelrecapiti.it



2 016000 97830

RACCOMANDATA A/R

POSTE PRIVATE

DESTINATARIO
AVV. MICHELE PRIORE
P.ZZA PIO XII, 2
70026 MODUGNO (BA)
PROT-64014-SERV-6

MITTENTE 6719
COMUNE DI MODUGNO - SERVIZIO AFFARI GENERALI
PIAZZA DEL POPOLO 16 CIG 6684538F3F
70026 MODUGNO (BA)

DATA 25/11/2016
PEZZI 1
PESO 20

DATA/ORA ARRIVO 28/11/16

1° PASSAGGIO _____ 2° PASSAGGIO _____ FIRMA DESTINATARIO  FIRMA POSTINO 

RICEVUTA DI RITORNO DEL CLIENTE

SERVIZIO G

D351

Scr. 6

Oggetto: Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno. Richiesta pagamento ferie maturate e non godute e incarichi professionali. Messa in mora.

Mittente: "Avv. Michele Priore" <priore.michele@avvocatibari.legalmail.it>

Data: 18/11/2016 19:15


A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, d.martino@comune.modugno.ba.it

Si veda la comunicazione in allegato e la relativa documentazione acclusa.
Cordiali saluti

Allegati:

intestazione.jpg

messa in mora e cartellino.pdf

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO

C_F262 - - 1 - 2016-11-21 - 0063403
Prot. Generale n: 0063403 A
Data: 21/11/2016 Ora: 12.10
Classific.:

0 bytes

201 KB



Avv. Michele PRIORE

Piazza Pio XII, n. 2 - 70026 - Modugno (BA)
TEL.: 0805327628 - CELL.: 3924728699
MAIL: avv.michele.priore@gmail.com
PEC: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it

Modugno, addì 18 novembre 2016

Spett.le

COMUNEDI MODUGNO

in persona del Sindaco *pro tempore*, Dott. Nicola Magrone

Piazza del Popolo, n. 16 - 70026 - Modugno (BA)

PEC: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F282 - - 1 - 2016-11-21 - 0063403

Prot. Generale n: 0063403 A

Data: 21/11/2016 Ora: 12.10

Classific:

Egr. Sg.

Responsabile dell'Ufficio del Personale, Dott. Donato Martino

MAIL: d.martino@comune.modugno.ba.it

Oggetto: Francesco Loiacono (matricola n. 046) d/ Comune di Modugno.

Richiesta pagamento ferie maturate e non godute e incarichi professionali. Messa in mora.

Formulo la presente in nome e per conto del **geom. Francesco Loiacono** (CF: LCNFNC67F05F262L), nato il 05.10.1957 a Modugno (BA) e ivi residente alla Via Ala, n. 40, domiciliato presso il mio Studio, in Modugno (BA), alla Piazza Pio XII, n. 2, il quale mi ha conferito mandato per significarVi quanto segue.

È a Voi noto che il dipendente geom. Francesco Loiacono (matricola 046) - ad oggi sospeso con atto discrezionale facoltativo prot. n. 8015 datato 08.02.2013 ex art. 5 comma III del CCNL di comparto - negli anni 2009, 2010 e 2011 ha maturato n. 49 (quarantanove) gg. di ferie, che non sono state godute (v. cartellino allegato) e ha altresì svolto per conto di Codesta P.A. gli incarichi di cui alla determina n. 700/2004 del 14.05.2004 del Dirigente di settore, ing. Giovanni Colaianni, e gli incarichi di cui alla determina n. 601/2008 del 20.06.2008 del Dirigente di settore, ing. Giuseppe Capriulo.

Alla luce di quanto esposto, il **geom. Francesco Loiacono chiede che l'Amministrazione Comunale provveda al pagamento delle predette ferie maturate e non godute e dei servizi prestati per gli indicati incarichi**, così come il pagamento di tutte le eventuali differenze retributive maturate e non percepite durante l'intercorso rapporto di lavoro, rivenienti dalla corretta applicazione del CCNL di categoria e dalle disposizioni di legge in vigore, il tutto maggiorato di interessi, rivalutazione monetaria e spese legali. In difetto, Vi informo che - decorso inutilmente il termine di 15 gg. dalla presente - sarò costretto a dare corso al mandato conferitomi per far valere le ragioni del Mio Assistito dinanzi alle Autorità competenti.

In attesa di cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Per mandato, ratifica e conferma

geom. Francesco Loiacono

Avv. Michele Priore

È autentica la firma

Avv. Michele Priore

Si allega: cartellino mensile datato 10.12.2012.

CARTELLINO MENSILE PER IL DIPENDENTE

Mese e Anno di riferimento: NOVEMBRE 2012

Dipendente: 46 LOIACONO FRANCESCO

Ufficio: SPORT.UNICO EDIL.URB.-RES

Giorno	--- M a r c a t u r e -----	Norm. Da rec. Reper.	Ecced.	Nott. Festivo F.Not. --- Indennità ----	Tiket A.org.	Elet.	Straor.
-G i u s t i f i c a t i v i -							
1	GIOVEDI	TUTTI I SANTI					
2	VENERDI	6,00 *FERIE ANNO 2010	*				
3	SABATO	Giorno non lavorato					
4	DOMENICA	Giorno non lavorato					
5	LUNEDI	08:26 I 14:42 U	6,00	0,16			
6	MARTEDI	08:17 I 14:38 U 16:05 I 21:00 U	9,00	2,16		S	
7	MERCOLEDI	08:24 I 14:47 U 15:35 I 22:31 U	6,00	6,48	0,31		
8	GIOVEDI	08:53 I 14:35 U 15:17 I 22:00 U	8,37	3,47		S	
		0,23 *PERMESSO BREVE DA RECUPER.*					
9	VENERDI	08:16 I 14:49 U 17:09 I 20:19 U	6,00	3,43			
10	SABATO	Giorno non lavorato					
11	DOMENICA	Giorno non lavorato					
12	LUNEDI	08:35 I 10:48 S 12:16 S 15:10 U	6,00	6,12			
		15:45 I 21:22 U					
13	MARTEDI	08:28 I 14:16 U 16:03 I 20:28 U	8,48	0,12	1,25	S	
14	MERCOLEDI	08:28 I 15:15 U 17:01 I 21:14 U	6,00	5,00			
15	GIOVEDI	08:28 I 14:50 U 16:04 I 21:26 U	9,00	2,44		S	
16	VENERDI	08:29 I 14:27 U 18:33 I 21:08 U	5,58	0,02	2,35		
17	SABATO	10:19 I 14:29 U		4,10			
18	DOMENICA	Giorno non lavorato					
19	LUNEDI	08:29 I 14:31 U 15:26 I 18:44 U	6,00	3,20			
20	MARTEDI	08:34 I 14:31 U 16:03 I 21:49 U	8,57	0,03	2,46	S	
21	MERCOLEDI	08:32 I 10:48 S 12:38 S 15:08 U	6,00	2,44			
		16:52 I 19:00 U					
22	GIOVEDI	08:36 I 10:29 U 11:52 I 15:31 U	7,37	2,38		S	
		16:17 I 21:00 U					
		1,23 *PERMESSO BREVE DA RECUPER.*					
23	VENERDI	6,00 *FERIE ANNO 2010	*				
24	SABATO	Giorno non lavorato					
25	DOMENICA	Giorno non lavorato					
26	LUNEDI	08:34 I 14:39 U 17:23 I 21:23 U	6,00	4,05			
27	MARTEDI	08:32 I 14:47 U 15:31 I 21:29 U	9,00	3,12		S	
28	MERCOLEDI	08:34 I 14:30 U 16:18 I 21:11 U	5,56	0,04	4,53		
29	GIOVEDI	08:33 I 14:44 U 15:46 I 21:24 U	9,00	2,48		S	
30	VENERDI	6,00 *SOSPENSIONE DAL LAVORO	*				
		TOTALI:	129,53	0,21	65,22	0,31	8

Tot. permessi recuperati 0,00
 Tot. ore da recuperare 0,21
 Totale ore eccedenza 65,53
 Compensazione del mese 65,32

N.B. Qualunque eccedenza oraria non prevista dall'ordine di servizio e che non sia stata preventivamente autorizzata dal dirigente e/o responsabile, non costituisce titolo per alcuna contabilizzazione.

CARTELLINO MENSILE PER IL DIPENDENTE

ese e Anno di riferimento: NOVEMBRE 2012
 ipendente: 46 LOIACONO FRANCESCO

Ufficio: SPORT.UNICO EDIL.URB.-RES

Assenze	H	Totale usufruito nel mese:	Ore	Giorni
*FERIE ANNO 2010 *				2,0
PERMESSO BREVE DA RECUPER.			1,46	
*SOSPENSIONE DAL LAVORO *				1,0

Riepilogo Situazione Progressivi

Assenze	Spettanti:		Godute:		Rimaste:	
	Ore	Giorni	Ore	Giorni	Ore	Giorni
*FESTIVITA' SOPRESSE *		4,0		4,0	0,00	0,0
*FERIE ANNO CORRENTE *		28,0			0,00	28,0
*RIPOSO COMPENSATIVO *	1,12		0,41		0,31	0,0
PERMESSO BREVE DA RECUPER.	36,00		7,45		28,15	0,0
*FERIE ANNO 2009 *		11,0		11,0	0,00	0,0
*FERIE ANNO 2010 *		20,0		12,0	0,00	8,0
*FERIE ANNO 2011 *		14,0		1,0	0,00	13,0

Si attesta che il suindicato dipendente ha effettuato n. _____ ore di lavoro straordinario preventivamente autorizzato e che le giornate di congedo e i permessi sono stati regolarmente concessi

DUGNO

11, 10/12/2012

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE II SETTORE
~~Dott.ssa Christiana ANGLONA~~

Legenda codici strisciate:

- Assistenza organi C = Commissioni X = Permessi sind.
- Elettorale F = Progetto
- Entrata R = Recupero
- Servizio U = Uscita
- Straordinario P = Recupero permessi



Avv. Michele PRIORE

Piazza Pio XII, n. 2 - 70026 - Modugno (BA)
TEL.: 0805327628 - CELL.: 3924728699
MAIL: avv.michele.priore@gmail.com
PEC: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it

Le informazioni contenute in questo messaggio (ed ogni allegato) sono riservate. Se avete ricevuto questo messaggio erroneamente, vi preghiamo di segnalarlo immediatamente utilizzando il comando Rispondi e di cancellare definitivamente l'originale ed eventuali copie o stampe.

The information in this email (and any attachments) is confidential. If you have received this email in error, please immediately notify me by Reply command and permanently delete the original and any copies or printouts thereof.

Fin/Ces
AS. / 2nd
Seg. fe
7/6 9

Oggetto: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994


Mittente: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it

Data: 03/06/2016 12:51

A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

— Allegati: —

intestazione.jpg	0 bytes
attoACQ.pdf	113 KB
MANDATO (PROCURA).pdf	51,7 KB
RICORSO.pdf	213 KB
relata di notifica signed.pdf	67,5 KB

COMUNE DI MODUGNO
 MODUGNO

 C_F262 - - 2016-06-07 - 0030535
 Prot. Generale n: **0030535** A
 Data: **07/06/2016** Ora: **15.22**
 Classificazione:

100



Al senal della Legge 241/90 si nomina
il Responsabile del procedimento

08 GIU. 2016

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - - 2016-06-07 - 0030535

Prot. Generale n: **0030535** A

Data: **07/06/2016** Ora: **15.22**

Classificazione:




Avv. Michele PRIORE

Piazza Pio XII, n. 2 - 70026 - Modugno (BA)
TEL.: 0805327628 - CELL.: 3924728699
MAIL: avv.michele.priore@gmail.com
PEC: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it

Le informazioni contenute in questo messaggio (ed ogni allegato) sono riservate. Se avete ricevuto questo messaggio erroneamente, vi preghiamo di segnalarlo immediatamente utilizzando il comando Rispondi e di cancellare definitivamente l'originale ed eventuali copie o stampe.

The information in this email (and any attachments) is confidential. If you have received this email in error, please immediately notify me by reply command and permanently delete the original and any copies or printouts thereof.



R.G. 6320/16

Cron.

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro, dott.ssa Ernesta Tarantino;

letto il ricorso che precede e visti gli artt. 415 e ss c.p.c;

FISSA

per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del 10.6.17
ore di rito.

Si notificchi nei termini di legge.

Bari, 30.5.16

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Ernesta Tarantino

Il Cancelliere

Stampa del Tribunale di Bari con data 10/6/16 e firma illeggibile.



Avv. Michele PRIORE

Piazza Pio XII, n. 2 - 70026 - Modugno (BA)
TEL.: 0805327628 - CELL.: 3924728699
MAIL: avv.michele.priore@gmail.com
PEC: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it

MANDATO EX ART. 83, COMMA 3, C.P.C.

PROCURA ALLE LITI APPOSTA IN CALCE AL RICORSO EX ART. 414 E SEGG. C.P.C.

Il sottoscritto geom. Francesco Loiacono (CF: LCNFNC57R05F262L), nato il 05.10.1957 a Modugno (BA) ed ivi residente alla Via Ala, n. 40, informato ai sensi dell'art. 4, c. 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 dello stesso decreto, delega l'Avv. Michele Priore a rappresentarlo e difenderlo, in ogni stato e grado, nella instauranda causa di cui al presente atto, nei confronti del Comune di Modugno, per la riammissione in servizio, anche per la fase esecutiva e le relative opposizioni, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, incluse quella di rinunciare, transigere, chiamare terzi in causa, proporre nuove domande ed eccezioni, deferire giuramento decisorio, sporgere e rimettere denunce e querele, intimare sfratti e licenze, reclami, proporre istanze per sequestri conservativi e giudiziari e per ogni altro provvedimento cautelare, proporre appelli, anche incidentali, incassare somme, esigere, quietanzare, nominare e sostituire procuratori.

Elegge domicilio presso il suo studio in Modugno (BA), alla Piazza Pio XII, n. 2.

Autorizza lo stesso difensore al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento del presente mandato e dichiara di essere stato informato dei suoi diritti, come previsti dall'art. 13, d.lgs. 196/2003.

Modugno/Bari, li 18.05.2016

geom. Francesco Loiacono

È autentica la firma

Avv. Michele Priore



TRIBUNALE DI BARI – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 E SEGG. C.P.C.

in favore del geom. **Francesco Loiacono**, nato il 05.10.1957 a Modugno (BA) ed ivi residente alla Via Ala, n. 40 (CF: LCNFNC57R05F262L), elettivamente domiciliato in Modugno (BA), alla Piazza Pio XII, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Michele Priore (C.F.: PRRMHL83C22F262T; PEC: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it), dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, rilasciato su foglio separato, autenticato con firma digitale, come previsto per legge,

RICORRENTE

CONTRO

il **Comune di Modugno** (CF: 80017070725; P.IVA 03684810728), in persona del Sindaco *pro tempore*, dott. N. Magrone, corrente in Modugno, Piazza del Popolo, 16,

RESISTENTE

AVVERSO

il provvedimento atto prot. n. 8015 datato 08.02.2013 con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma III del CCNL di comparto, l'Ente Comunale disponeva la sospensione cautelare facoltativa del dipendente, geom. Francesco Loiacono, fino alla definizione del procedimento penale n. 14239/2010 R.G.N.R. ed avverso ogni altro atto connesso e consequenziale.

PREMESSO CHE

- l'odierno ricorrente è dipendente del Comune di Modugno, in qualità di funzionario dell'Ufficio Tecnico comunale, identificato con matricola n. 046;
- in data 03.12.2012, veniva notificata al II Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno l'intervenuta applicazione della misura restrittiva della libertà personale



nei confronti del geom. Loiacono, dipendente di detto settore (proc. 14239/10 Mod. 21, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari), acquisita il 03.12.2012 al prot. gen. n. 57924, sicché – con lettera AR del 06.12.2012, prot. 58728 – il Dirigente *p.t.* del I Settore del Comune di Modugno, avv. Cristina Carlucci, comunicava al ricorrente, nell'anzidetta qualità, la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, con privazione della retribuzione, a decorrere dalla data del 30.11.2012, ex art. 5, comma I del CCNL di comparto dell'11.04.2008 (doc. 1);

- in data 10.12.2012, con nota prot. n. 59375, il Dirigente *p.t.* del II Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno, dott.ssa Christiana Anglana, comunicava ex art. 55 *bis*, comma III, D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, comunque, oltre il previsto termine di 5 giorni, al Dirigente *p.t.* del I Settore, avv. Cristina Carlucci – in qualità di soggetto competente per i procedimenti disciplinari, come individuato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 776 del 22.10.1996 – che con nota prot. 57924 del 03.12.2012, rettificata con nota prot. 57928 del 03.12.2012, erano stati comunicati comportamenti di rilevanza penale nei confronti del geom. Loiacono, per i quali (ove accertati) si rendeva necessario avviare procedimento disciplinare (doc. 2);
- in data 28.12.2012, con raccomandata AR, prot. 62427, il Dirigente *p.t.* del I Settore, nell'anzidetta qualità, avviava il procedimento disciplinare mediante atto formale di contestazione di addebito e – preso atto dell'intervenuta sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la sospensione dall'esercizio dell'ufficio di dipendente del Comune di Modugno per 2 mesi – confermava contestualmente la sospensione obbligatoria del geom. Loiacono, con espressa riserva di procedere all'adozione di misure cautelari di natura disciplinare di cui all'art. 55 *ter*, D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nel caso di intervenuta revoca o cessazione degli effetti della misura cautelare da ultimo applicata (doc. 3);



- con atto prot. n. 8015 datato 08.02.2013, cessati gli effetti della misura restrittiva di natura penale, veniva notificato al geom. Francesco Loiacono il provvedimento con cui l'Ente Comunale disponeva, ai sensi dell'art. 5, comma III, del CCNL di comparto dell'11.04.2008, la sospensione cautelare facoltativa, fino alla definizione del procedimento penale recante n. 14239/2010 R.G.N.R. (doc. 4);
- con "memoria con istanza di riammissione in servizio" datata 25.03.2013, a firma dell'Avv. Angela Aurora Rieti, prot. n. 16921 del 26.03.2013, rimasta priva di riscontro da parte della P.A., il geom. Loiacono evidenziava "l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dell'08/02/2013 in atti prot. 8015", per carenza assoluta dell'onere motivazionale, chiedendone l'annullamento, con conseguente richiesta di riammissione in servizio (doc. 5);
- con Ordinanza del 17.07.2013, resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. recante R.G. n. 6388/2013, proposto da altro dipendente del Comune di Modugno avverso provvedimento di sospensione cautelare facoltativa sostanzialmente identico a quello adottato nei confronti del geom. Loiacono, il Tribunale di Bari Sez. Lavoro, Dott.ssa Assunta Napoliello, accertava l'illegittimità di detto provvedimento, censurandolo per carenza e lacunosità dell'onere motivazionale, disponendo la conseguente riammissione in servizio del lavoratore;
- con successiva "istanza di sollecito" del 27.09.2013, prot. n. 47358, sempre a firma dell'Avv. Rieti, sulla scorta dell'indicata Ordinanza del Tribunale di Bari, il ricorrente sollecitava l'Amministrazione affinché riscontrasse la memoria prot. 16921 del 26.03.2013, decretando la sua "riammissione in servizio" (doc. 6);
- con nota prot. 8395 del 17.02.2014, il dott. Gianluigi Berardi – Responsabile Servizio 1, Affari Generali, Personale – riscontrava la predetta "istanza di sollecito" datata 27.09.2013 e, testualmente, comunicava: "l'ufficio ha ritenuto di dover acquisire



apposito atto di indirizzo dalla Giunta Comunale alla luce del reclamo, in fase di decisione, proposto da questa Amministrazione avverso l'Ordinanza del 27/07/2013 del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, che ha disposto la riammissione in servizio di altro dipendente destinatario di analogo provvedimento cautelare. La Giunta Comunale, in data 07/01/2014, non ha licenziato la proposta presentata, sospendendo ogni decisione in attesa dell'esito dell'esame del reclamo" (doc. 7);

- seguiva ulteriore missiva del 25.07.2014 prot. 35629, a firma dell'Avv. Rieti, con la quale veniva evidenziato che: *"non solo la procedura inerente il surriferito reclamo presentato da questo Ente è stata conclusa con atto di transazione del marzo c.a. ma tra l'altro persistono tutte le plurime ragioni più volte evidenziate circa l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa adottato dall'Ente nei confronti del mio assistito in data 08/02/2013 in atti prot. n. 8015 per carenza assoluta di motivazione, espressamente confermate in sede giurisdizionale con Ordinanza del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro con cui è stato censurato analogo provvedimento sospensivo" (doc. 8);*
- anche tale comunicazione rimaneva priva di riscontro da parte dell'Amministrazione;
- con ulteriore missiva datata 01.04.2016, a firma del sottoscritto Avv. Michele Priore, il geom. Francesco Loiacono chiedeva – ancora una volta invano – che la P.A. disponesse la sua immediata riammissione in servizio, evidenziando come il persistere del provvedimento sospensivo nei suoi confronti apparisse altresì iniquo e discriminatorio, in ragione della riammissione in servizio – da oltre due anni – dell'altro dipendente, sottoposto ad analogo provvedimento (doc. 9).

Avverso il citato provvedimento prot. n. 8015 dell'08.02.2013, illegittimo, privo di presupposti e lesivo nei confronti del ricorrente, si ricorre per le seguenti ragioni di



DIRITTO

Il provvedimento dell'08.02.2013, prot. n. 8015 ha sostituito il precedente atto prot. n. 58728 del 06.12.2012 (disposto ex art. 5, comma I del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali: CCNL di comparto 11.04.2008), emesso precedentemente per l'adozione della menzionata temporanea misura restrittiva della libertà personale del dipendente, geom. Francesco Loiacono.

Orbene, la P.A. era tenuta ad adottare il primo atto (sospensione obbligatoria: atto prot. n. 58728 del 06.12.2012) senza esercitare alcuna valutazione discrezionale sul caso rinveniente dal fascicolo penale (e ad esso strumentale), senza particolari obblighi di motivazione del provvedimento di temporanea estromissione. Trattavasi, infatti, di misura *"meramente ricognitiva dei prescritti requisiti ed obbligatoria nell'an, nel quomodo e nel quando"*, un atto gestionale privatistico vincolato, riconducibile al generale potere-dovere direttivo del datore di lavoro, la cui durata è implicitamente correlata allo stato di restrizione della libertà personale.

Invero, le premesse indicate nell'atto prot. 8015 dell'8.02.2013 - che dovrebbero costituire la parte motiva del provvedimento - ricostruiscono (solo in parte) i fatti procedurali che hanno condotto alla sua adozione, attraverso meri rinvii *per relationem* ad altro atto endo-procedimentale.

Nel caso di specie, è evidente il difetto di motivazione in cui è incorsa la P.A. e la conseguente illegittimità del provvedimento, per tutte le ragioni che seguono:

- non si evincono le specifiche condotte addebitabili e/o imputabili al Loiacono;
- non è possibile determinare se le stesse (condotte) siano riferibili alle mansioni lavorative concretamente espletate, né - tanto meno - se vi sia una riconducibilità specifica e diretta delle stesse ai reati contestati;
- non è determinabile il periodo al quale le condotte si riferiscono;



- non si evincono le ragioni effettive e le specifiche circostanze che in concreto hanno determinato la scelta dell'Amministrazione;
- non è citato alcun "concreto rapporto" tra i profili rilevanti dei reati imputati al dipendente e il "nocumento effettivo" temuto per il buon nome dalla P.A.;
- non c'è alcun riferimento "al concreto turbamento" che la riammissione in servizio del funzionario avrebbe potuto determinare presso l'Amministrazione, in relazione alla personalità ed alle mansioni svolte dal Loiacono;
- non è in alcun modo deducibile la ragione dell'incompatibilità del permanere del lavoratore, né presso la sua U.O. di assegnazione, né presso l'Ente in generale;
- non si evince quale sia stato l'effettivo bilanciamento operato dalla P.A., riguardo l'obbligo di salvaguardare la propria immagine e reputazione ed apprezzare l'incidenza notevolmente negativa della sospensione cautelare dal servizio sullo status del pubblico dipendente e sui suoi diritti fondamentali (atteso, tra l'altro, che detto provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari);
- anziché ispirarsi a criteri di rigorosa prudenza e razionalità (contemperando le esigenze di tutela dell'ufficio con le diverse esigenze personali del funzionario, mediante congrua motivazione del provvedimento cautelativo in discussione), l'Amministrazione ha espressamente reputato di esercitare il potere datoriale di autotutela nel senso della sospensione facoltativa, valutando come "prioritaria" l'esigenza di tutela dell'Ente e degli interessi pubblici facenti capo allo stesso;
- tutti i provvedimenti di sospensione facoltativa adottati nei confronti dei dipendenti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno indagati nel procedimento penale n. 14239/10 R.G.N.R. sono sostanzialmente identici ad eccezione dei soli dati identificativi e capi di imputazione riportati, così, non consentendo - in concreto - alcuna possibilità di difesa da parte del lavoratore.



La sospensione cautelare facoltativa del ricorrente è stata quindi disposta sulla base di tale indeterminata, carente e tautologica motivazione, che – di fatto – si sarebbe potuta riferire a qualsiasi altro dipendente indagato per i medesimi reati.

È noto che, diversamente dalla sospensione obbligatoria dal servizio, la sospensione cautelare facoltativa – che nel caso di specie è stata adottata in “conversione” della sospensione obbligatoria – ha natura discrezionale/facoltativa e, in quanto tale, necessita di un separato atto gestionale e di un’autonoma e ripetuta valutazione e comparazione (da parte dell’organo disciplinare precedente) di tutte le circostanze del caso di specie, oltreché di congrua ed adeguata motivazione. Precisamente, il mero richiamo alla gravità del reato per cui il dipendente è perseguito in sede penale non è sufficiente a motivare l’atto di sospensione cautelare facoltativa.

È infatti onere dell’Amministrazione (datrice di lavoro) dare puntualmente conto del concreto turbamento che la riammissione in servizio dell’impiegato (con riferimento alla sua personalità) possa determinare sull’attività della stessa P.A., oltre dell’eventuale risonanza e gravità del fatto ascrittogli, previa valutazione di un eventuale trasferimento presso altra U.O. o dell’assegnazione del dipendente ad altro incarico, nel rispetto della categoria e del profilo di inquadramento ex art. 3 della legge n. 97/2001 (cfr. TAR Ancona, n. 362/2002; in proposito, Lasca R., *Guida all’applicazione del CCNL 11.4.2008 del personale delle categorie del comparto. Regioni-Autonomie Locali*, Maggioli Editori, 2008, pp. 159 ss.; Fischietti C., Gabigliani N. M., *Sospensione cautelare in caso di procedimento penale*, in Italia V., *Il nuovo contratto collettivo del personale 2006-2009*, Giuffrè Editore, 2009, pp. 316 ss.).

La necessità di un’adeguata motivazione tiene conto di due ragioni: in primis l’Amministrazione può adottare la sospensione cautelare facoltativa anche nella fase delle indagini preliminari, pur in assenza del presupposto processuale del rinvio a



giudizio, ma solo sulla base di una prudente valutazione; ed, in secundis, la sospensione facoltativa incide sui diritti fondamentali del dipendente (es. diritto all'onore) e, soprattutto, sopraggiunge in una fase processuale in cui vale il principio costituzionale di "presunzione di non colpevolezza", di cui all'art. 27 Cost.

L'obbligo di congrua motivazione discende altresì dall'applicazione dei canoni civilistici di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), concernenti l'esercizio da parte della P.A. (datrice di lavoro) del potere della c.d. "discrezionalità privata" e dalla portata precettiva di cui all'art. 3, L. n. 241/1990, nell'ambito del quale – onde assolvere ad un'ineludibile funzione di garanzia – per i provvedimenti disciplinari di sospensione cautelare facoltativa (adottati secondo le disposizioni del CCNL di comparto) vi è l'obbligo di motivare e argomentare adeguatamente in quale modo la gravità del reato si sarebbe riverberata in senso negativo per l'immagine dell'ufficio di appartenenza, al punto di consigliare l'allontanamento dal servizio del dipendente (v. Cardarelli F., *La Motivazione del provvedimento*, in Sandulli M. A. *Codice dell'azione amministrativa*, Giuffrè Editore, 2008, pp. 372 s.).

Il richiamato obbligo motivazionale appare ancor più necessario se si considera che la sospensione cautelare facoltativa integra sempre un atto di natura restrittiva della sfera giuridica del destinatario, comportandone l'allontanamento dalla sede di servizio, con ogni immaginabile ripercussione sul *nomen, tractatus atque fama* ("è indubbia la lesione alla dignità personale e al prestigio professionale arrecato alla medesima da un provvedimento che, in quanto carente di motivazione e ingiustificato assume una connotazione certamente punitiva (e non più solo cautelare), senza dar modo alla lavoratrice di difendersi adeguatamente come, invece, le sarebbe consentito in un regolare procedimento disciplinare": v. Tribunale Sciacca, ordinanza 01 aprile 2008).



La giurisprudenza ha più volte chiarito che nel caso in cui la P.A. si sia risolta a far uso del suo potere discrezionale di disporre la sospensione cautelare facoltativa, a seguito del venir meno del presupposto in base al quale il dipendente era stato sospeso in via obbligatoria, ha l'onere – anche per non incorrere in sviamento – di fornire “una motivazione particolarmente approfondita quanto ai più significativi profili della ritenuta gravità del reato, al turbamento presumibilmente derivante da una possibile permanenza in servizio dell’impiegato, in rapporto anche alla sua qualifica ed alla sua complessiva personalità come pure alla ipotizzabile risonanza del fatto nell’ambiente di lavoro” (cfr., *ex multis*, Consiglio Stato, nn. 3549/2007, 1118/2004 e 6165/2003; TAR Lecce, Sez. II, 14 gennaio 2008, n. 82; TAR Napoli, 21 marzo 2007, n. 2619; TAR Napoli, 07 febbraio 2007, n. 948).

Per tali ragioni, l’atto di sospensione cautelare dal servizio non è a sufficienza motivato col riferimento alla pendenza del procedimento penale e alla generica considerazione dell’incompatibilità della veste di imputato con le funzioni espletate (cfr. Cons. Stato, 15 aprile 1996, n. 551; 1 aprile 1996, n. 339), atteso che la motivazione dell’atto dovrebbe almeno dare espresso riscontro dell’avvenuta valutazione delle peculiarità che caratterizzano il caso in esame, anziché poggiare, in via pressoché esclusiva, sul rilievo apodittico che la gravità del reato ascritto possa determinare sull’attività della P.A. (cfr. Consiglio di Stato, 10 luglio 2000, n. 3855).

Tali presupposti avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione ad ispirarsi a criteri di rigorosa prudenza e razionalità e ad argomentare adeguatamente in quale modo la gravità del reato si sarebbe riverberato in senso negativo per l’immagine dell’ufficio di appartenenza del Loiacono, al punto di consigliarne l’allontanamento dal servizio, mitigando le esigenze di tutela dell’ufficio con quelle personali dell’impiegato: il che non è evidentemente avvenuto.



Nella fattispecie, al contrario, non risultano in alcun modo valutate le ragioni per le quali i reati contestati non avrebbero permesso la prosecuzione del rapporto di lavoro, né le specifiche circostanze che, in concreto, ne avrebbero sconsigliato il mantenimento in servizio.

In definitiva, nulla di quanto sarebbe stato lecito attendersi è stato invece posto in essere dall'Amministrazione, sicché ogni ulteriore commento appare superfluo.

Tanto si deduce anche dalla circostanza per la quale ancora in fase di pendenza della sospensione cautelare obbligatoria e, precisamente, in sede di contestazione di addebito, l'Amministrazione precedente anticipava al dipendente la propria volontà di applicare la misura cautelare *de qua*, facendone espressa riserva in tal senso (v. nota del 28.12.2012) e richiamando detta riserva anche nel provvedimento con cui ha applicato la sospensione facoltativa (v. provvedimento dell'08.02.2013).

La lettura del provvedimento induce a ritenere che la P.A. ha "automaticamente" deciso per l'applicazione della misura cautelare, sulla base della mera circostanza che il Loiacono fosse indagato in sede penale e che, inizialmente, gli era stata applicata una misura restrittiva della libertà personale.

In conclusione, la motivazione del provvedimento in esame appare tautologica, indeterminata e frutto di mero ed illegittimo automatismo applicativo: è priva di qualsivoglia riscontro riconducibile alla personalità del geom. Loiacono ed alla sua attività lavorativa, carente delle ragioni effettive e delle specifiche circostanze che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare l'atto in esame (con la conseguente impossibilità di impiegare lo stesso presso la propria o altra U.O.); è altresì caratterizzata da mere formule di stile ed è priva di qualsivoglia valutazione sull'incidenza evidentemente notevolmente negativa della stessa sui diritti fondamentali dell'odierno ricorrente, anche alla luce del principio di presunzione



di innocenza; è tale da configurarsi come una vera e propria anticipata sanzione, in assenza di accertamento di colpevolezza.

Va ulteriormente sottolineato che il provvedimento in esame contrasta con quanto statuito dalla Consulta, secondo cui: “collegandosi la misura non già ad una condanna definitiva, ma alla pendenza del procedimento penale, è necessario, per rispettare il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, che la misura medesima sia disposta in base ad effettive esigenze cautelari, sia congrua e proporzionata rispetto a queste ultime, e comunque non abbia presupposti di tale indeterminata ampiezza, e caratteristiche di tale automatismo, da configurarsi piuttosto come una vera e propria anticipata sanzione in assenza di accertamento di colpevolezza” (Corte Costituzionale, n. 239/1996).

Sulla scorta di tali premesse, è *ictu oculi* evidente l’illegittimità del provvedimento sospensivo prot. 8015 dell’8.02.2013 in esame, adottato nei confronti del geom. Loiacono dal Dirigente *pro tempore* del I Settore – Ufficio Personale – Affari Legali.

Impregiudicato ogni diritto di agire per il risarcimento dei danni patiti e *patiendi* da parte del ricorrente, dunque, appare necessario che l’Ecc.mo Tribunale adito intervenga con i provvedimenti più opportuni per interrompere la serie di eventi dannosi che, a partire dall’illegittimo atto sospensivo discrezionale assunto dagli Organi Comunali, si stanno determinando in danno del geom. Francesco Loiacono.

A sostegno della richiesta, si può altresì invocare – a buon diritto – un oggettivo interesse pubblico ad eliminare il persistere di una situazione che evidentemente si appalesa iniqua e discriminatoria nei confronti del geom. Francesco Loiacono e che, come tale, va immediatamente rimossa, in ossequio ai canoni di legalità, buon andamento, correttezza, giustizia, equità sostanziale e buona amministrazione (art. 97 Cost.).



Premesso tutto quanto innanzi esposto, il geom. Francesco Loiacono, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso,

CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, previa fissazione dell'apposita udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., *contrariis rejectis*, Voglia così provvedere:

- A) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento sospensivo prot. n. 8015, datato 08.02.2013, sia sotto il profilo dell'omessa descrizione dei fatti addebitabili al ricorrente e la loro riconducibilità all'attività lavorativa svolta in concreto dallo stesso, sia con riguardo al generico ed indeterminato riferimento al regolare funzionamento dei Pubblici Uffici ed alla tutela dell'immagine dell'Ente Comunale e, per l'effetto, disporre la riammissione in servizio del geom. Francesco Loiacono, nel rispetto della categoria e del profilo di inquadramento, con ogni conseguenza di legge;
- B) in subordine, in applicazione del principio di equità sostanziale e di non discriminazione ed a fronte delle mutate circostanze di fatto – quali la citata ordinanza che ha accertato l'illegittimità del provvedimento sospensivo ed ha consentito la riammissione in servizio di altro dipendente destinatario di identico provvedimento cautelare – revocare il provvedimento sospensivo prot. n. 8015 datato 08.02.2013, perché non rispondente ai precetti di legge, per carenza dei presupposti di legittimità, oltreché per le mutate esigenze di interesse pubblico e, per l'effetto, disporre la riammissione in servizio del geom. Francesco Loiacono, nel rispetto della categoria e del profilo di inquadramento, con ogni conseguenza di legge;
- C) con condanna al pagamento delle spese e competenze tutte di causa.



Salvis Juribus.

Si allegano i seguenti documenti, depositati telematicamente in Cancelleria, di cui all'indice di parte:

- 1) lettera AR prot. 58728, del 06.12.2012 (sospensione cautelare obbligatoria);
- 2) nota prot. n. 59375, del 10.12.2012 (avvio procedimento disciplinare);
- 3) lettera AR prot. 62427, del 28.12.2012 (contestazione formale di addebito, sospensione obbligatoria);
- 4) atto prot. n. 8015, datato 08.02.2013 (sospensione cautelare facoltativa);
- 5) memoria con istanza di riammissione in servizio del 25.03.2013;
- 6) istanza di sollecito del 27.09.2013, prot. n. 47358, a firma dell'Avv. Rieti;
- 7) nota prot. 8395, del 17.02.2014 del Responsabile Servizio 1 Personale;
- 8) missiva del 25.07.2014, prot. 35629, a firma dell'Avv. Rieti;
- 9) missiva datata 01.04.2016, a firma del sottoscritto Avv. Michele Priore;
- 10) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 42, c. 11, D.L. n. 269/2003;
- 11) dichiarazione sostitutiva di certificazione per esenzione contributo unificato.

Con riserva di articolare ogni ulteriore mezzo istruttorio che apparirà opportuno anche in considerazione del comportamento processuale della controparte.

Il valore del procedimento è indeterminabile, il contributo dovuto è esente, come da dichiarazione di certificazione allegata.

Modugno/Bari, 18 maggio 2016

Avv. Michele Priore





Avv. Michele PRIORE

Piazza Pio XII, n. 2 - 70026 - Modugno (BA)
TEL.: 080.5.327628 - CELL.: 3924728699
MAIL: avv.michele.priore@gmail.com
PEC: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Il sottoscritto Avv. Michele Priore (C.F.: PRRMHL83C22F262T; P.IVA: 07320220721; PEC: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it), con Studio in Modugno (BA), Piazza Pio XII, n. 2, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Bari, ai sensi della L. n. 53/1994 e successive modifiche, quale procuratore, difensore e domiciliatario del geom. Francesco Loiacono (CF: LCNFNC57R05F262L), in virtù della procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c., in relazione al procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, recante RG n. 6320/2016,

NOTIFICA

ad ogni effetto di legge, mediante posta elettronica certificata, unitamente alla presente relazione, i seguenti allegati:

RICORSO.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente RICORSO EX ART. 414 E SEGG. C.P.C.,

MANDATO (PROCURA).pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente MANDATO (PROCURA) e

attoACQ.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

AL

COMUNE DI MODUGNO (CF: 80017070725; P.IVA 03684810728), in persona del Sindaco *pro tempore*, dott. Nicola Magrone, corrente in Modugno, alla Piazza del Popolo, n. 16, trasmettendone duplicati informatici a mezzo PEC dall'indirizzo mittente (priore.michele@avvocatibari.legalmail.it) all'indirizzo PEC del predetto destinatario Comune di Modugno (comunemodugno@pec.rupar.puglia.it) estratto da pubblici registri (www.indicepa.gov.it)

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento civile pendente avanti al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, Dott.ssa Ernesta Tarantino, recante RG n. 6320/2016,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 *bis*, comma 9 *bis* e 16 *undecies*, comma 3, D.L. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, che gli allegati **MANDATO (PROCURA).pdf**, contenente MANDATO (PROCURA), **RICORSO.pdf**, contenente RICORSO EX ART. 414 E SEGG. C.P.C. e **attoACQ.pdf**, contenente DECRETO FISSAZIONE UDIENZA sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico dal quale sono stati estratti.

Modugno/Bari, 03/06/2016

Firmato digitalmente da **Avv. Michele Priore**

Segue: firma digitale apposta da Avv. Michele Priore (C.F.: PRRMHL83C22F262T).

Firmato da:
Michele Priore
Motivo:

Data: 03/06/2016 12:42:25

Oggetto: Sollecito riammissione in servizio del dipendente, geom. Francesco Loiacono, matr. n. 046.

Mittente: "Avv. Michele Priore" <priore.michele@avvocatibari.legalmail.it>

Data: 04/04/2016 11:09

A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, staff.sindaco@comune.modugno.ba.it, d.martino@comune.modugno.ba.it

*9 Ru./Pers
Sed
Ass.
Jef/Per
9*

Si veda la missiva di cui all'oggetto, in allegato.
Distinti saluti.

--


—Allegati:—

intestazione.jpg

0 bytes

01s. messa in mora.pdf

133 KB



*02/05/16
J*


Modugno, addì 1 aprile 2016


Spett.le
COMUNE DI MODUGNO
in persona del *Sindaco pro tempore*, Dott. Nicola Magrone
Piazza del Popolo, n. 16 – 70026 – Modugno (BA)
PEC: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
MAIL: staff.sindaco@comune.modugno.ba.it

Egr. Sig.
Presidente dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari, Dott.ssa Monica Calzetta
PEC: segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Egr. Sig.
Responsabile dell'Ufficio del Personale, Dott. Donato Martino
MAIL: d.martino@comune.modugno.ba.it

Oggetto: Sollecito riammissione in servizio del dipendente, geom. Francesco Loiacono, matr. n. 046.


Faccio seguito alle precedenti missive (prot. nn. 16921, 47358 e 35629, rispettivamente datate 25.03 e 27.09.2013 e 25.07.2014, tutte a firma dell'Avv. A. A. Rieti), che qui si richiamano integralmente, e formulo la presente in nome e per conto del geom. **Francesco Loiacono** (CF: LCNFNCS7R05F262L), nato il 05.10.1957 a Modugno (BA) ed ivi residente alla Via Ala, n. 40, domiciliato presso il mio Studio, in Modugno (BA), Piazza Pio XII, n. 2, il quale mi ha conferito mandato per significarVi quanto segue.


È noto che il dipendente geom. Francesco Loiacono (matricola 046) risulta ancora oggi sospeso con provvedimento discrezionale facoltativo ex art. 5, comma III, del CCNL di comparto (atto prot. n.8015 datato 08.02.2013: "esercizio del potere di sospensione cautelare quale diretta espressione del potere datoriale di autotutela", fino alla definizione del procedimento penale n. 14239/2010 - Tribunale di Bari).

Orbene, l'Amministrazione non ha dotato il provvedimento *de quo* della necessaria, autonoma e ripetuta valutazione e comparazione di tutte le circostanze del caso concreto, adeguatamente e congruamente motivando, ma si è limitata a "convertire", con dichiarato automatismo, la precedente sospensione obbligatoria (atto prot. n. 58728 del 06.12.2012). Così facendo, la P.A. – datrice di lavoro – ha certamente mal esercitato il suo potere discrezionale, poiché non ha dato puntualmente conto dell'eventuale risonanza e gravità del fatto ascritto al Loiacono "in termini di credibilità dell'apparato amministrativo presso il pubblico" e dell'eventuale concreta turbativa, ostativa alla permanenza del dipendente sottoposto a procedimento penale nel luogo di lavoro.

È allora evidente che, nella vicenda *de qua*, l'Amministrazione ha acriticamente richiamato i reati contestati al geom. Loiacono, senza tuttavia spiegare le ragioni che non avrebbero permesso la regolare prosecuzione del rapporto di lavoro, né le circostanze che in concreto avrebbero "sconsigliato" il mantenimento in servizio del dipendente, anche presso altra U.O. La P.A. è peraltro rimasta inerte, nonostante le plurime citate sollecitazioni protocollate, ancor oggi prive di seguito da parte degli organi comunali.

Il provvedimento prot. n. 8015 *de quo* è, dunque, illegittimo per difetto assoluto di motivazione secondo le norme vigenti in materia, tanto da non consentire al dipendente di apprestare le opportune difese per il caso di specie e tale da arrecare al Loiacono un evidente nocumento – anche economico – ingiustamente a tutt'oggi sopportato con conseguente carattere meramente punitivo.

Il permanere dell'illegittima sospensione cautelare facoltativa evidenzia quanto l'Amministrazione comunale si atteggi in maniera per nulla garantista, dimentica del principio cardine sancito dall'art. 27 Cost. (presunzione di innocenza), privando così il lavoratore dei suoi diritti fondamentali (*ex pluribus*: diritto all'onore, alla reputazione, al decoro e alla dignità personale), non solo nell'ambiente di lavoro, ma anche in relazione ai rapporti sociali, che ne risultano così inevitabilmente logorati e compromessi.

In proposito, va ulteriormente rilevato che è stato riammesso in servizio da oltre due anni un altro dipendente, sottoposto ad analogo provvedimento cautelare (censurato in sede giurisdizionale per assoluta carenza di motivazione), in relazione al medesimo procedimento penale nel quale è coinvolto lo stesso Loiacono: il che appare evidentemente iniquo e discriminatorio (cfr. Vs. nota prot. n. 8395 del 18.02.2014).

Per tutti i motivi sin qui esposti, oltre che per evidenti ragioni di equità, prudenza e razionalità, si chiede che l'Amministrazione comunale disponga l'immediata riammissione in servizio del dipendente geom. Francesco Loiacono, matricola n. 046. In difetto, Vi informo che – decorso inutilmente il termine di 15 gg. dalla presente – sarò costretto a dare corso al mandato conferitomi per far valere le ragioni del Mio Assistito dinanzi all'è Autorità competenti.

In attesa di cortese e sollecito riscontro, al fine di giungere alla pronta e bonaria risoluzione della vicenda, porgo distinti saluti.

Avv. Michele Priore

Per mandato, ratifica e conferma
geom. Francesco Loiacono

È autentica la firma

Avv. Michele Priore





COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

SERVIZIO I° - AA.GG

MODUGNO, Li 09 OTTOBRE 2017

PROT. N. _____



AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6

E. P.C AL SINDACO

AL VICE SINDACO

ALL'ASSESSORE AL PERSONALE

AL SEGRETARIO GENERALE

ALL'AVVOCATURA COMUNALE

LORO SEDI

OGGETTO: Ricorso Tribunale di Bari Sez. Lavoro Rg. n. 6320/2016. Francesco Loiacono c/Comune di Modugno - udienza 12/02/2018.

Con riferimento al ricorso di cui all'oggetto:

Considerato che con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 317/2017, a seguito di deliberazione di G.C. n. 14 del 06/04/2017, è stata disposta la riammissione in servizio del dipendente;

Richiamata la nota mail del 11/04/2017 prot. n. 19160 dell'Avvocatura Comunale (che per pronta lettura si allega), che ha rappresentato che nel ricorso il ricorrente ha avanzato richiesta di pagamento degli emolumenti stipendiali non versati, a far data dal provvedimento di sospensione sino alla data di effettiva riammissione in servizio;

Richiamata la Pec prot. n. 19266 del 12/04/2017 dell'avv. Michele Priore, difensore del ricorrente(che per pronta lettura si allega);

Dato atto che con nota prot. n. 31663 del 13/06/2016 l'Avvocatura Comunale rappresentava l'impossibilità di patrocinare l'Ente nel giudizio per motivi di incompatibilità;

Tutto ciò premesso, poiché l'udienza è stata rinviata al 12/02/2018, si chiede al Responsabile del Servizio Personale di relazionare in merito alla sussistenza delle ragioni di convenienza e di opportunità per la costituzione dell'Ente in giudizio, per consentire alla scrivente ai sensi di quanto previsto dal regolamento di attivare la procedura per la nomina del legale esterno, qualora non siano comunicate determinazioni differenti in merito.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

Dott.ssa Angela Straziota

FASTIGIO



C_F262 - - 1 - 2017-04-11 - 0019160

Prot. Generale n. 0019160 P

Data: 11/04/2017 Ora: 16.07

Classific...

Zimbra

protocollo@comune.modugno.ba.it

ricorso dinanzi al tribunale del Lavoro dipendente Loiacono F. udienza del 10.4.2017. comunicazione

Da : Cristina Carlucci <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

mar, 11 apr 2017, 15:11

Oggetto : ricorso dinanzi al tribunale del Lavoro dipendente Loiacono F. udienza del 10.4.2017.
comunicazione

1 allegato

A : Monica Calzetta <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>, Angela Straziota
<a.straziota@comune.modugno.ba.it>, protocollo <protocollo@comune.modugno.ba.it>Cc : sindacomagrone <sindacomagrone@gmail.com>, staff sindaco
<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>

Preg.mi,

in riferimento al procedimento in oggetto Vi comunico che, all'udienza di ieri, 10.4.2017, la scrivente ha provveduto a rappresentare, sia a verbale che in sede di discussione dinanzi al Giudice, Dott.ssa Tarantino, l'intervenuta adozione del provvedimento di Giunta Comunale n. 44 del 6.4.2017, in corso di pubblicazione, con contestuale richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

L'avvocato del ricorrente si è opposto a tale richiesta rappresentando, come già fatto nel ricorso, la richiesta di pagamento degli emolumenti stipendiali non versati, a far data dal provvedimento di sospensione sino alla data di effettiva riammissione in servizio.

Sul punto la scrivente ha avuto modo di evidenziare che il provvedimento de quo dispone la revoca del precedente provvedimento disciplinare di sospensione, in considerazione di una nuova valutazione degli interessi della pubblica amministrazione, correlati con il lasso di tempo già trascorso, del procedimento penale ancora pendente e della possibilità, in considerazione di tanto, di destinare il suddetto dipendente ad altro servizio.

Sul punto, poichè il Loiacono insiste per il mantenimento del proprio profilo professionale, sarebbe opportuno acquisire una accettazione espressa sul cambio del profilo.

Pertanto, in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione è stato oggetto di revoca, con efficacia ex nunc, non può trovare ingresso la richiesta di pagamento degli emolumenti non dovuti in pendenza della sospensione.

Inoltre, la scrivente ha evidenziato, anche al collega di controparte, che i precedenti giudizi, su cui ovviamente ha fatto leva la pretesa del loiacono, non si sono mai discussi nel merito, essendo gli stessi limitati alla sola fase cautelare e dove, tra l'altro, è stata disposta la riammissione in considerazione di esigenze personali, oggetto appunto di un ricorso cautelare.

Il giudice, Dott.ssa Tarantino, ha sollecitato a verbale l'Amministrazione all'adozione di un provvedimento formale, che tenga conto anche dei precedenti giudizi già conclusi.

La causa è stata rinviata al 12.2.2018.

Tanto si comunica per le valutazioni di competenza.

Cordiali saluti

Cristina Carlucci

www.comune.modugno.ba.it

Avv. Cristina Carlucci
Responsabile Avvocatura Comunale
Sede operativa: Viale della Repubblica, 46/b
70026 - Modugno (BA)
Tel: +39 080.58.65.865
Mobile: +39 3358485792
fax: +39 080/5865209
mail: ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail - Respect the environment: if you do not need not

print this email

AVVISO DI RISERVATEZZA

La informiamo che ai sensi del D.Lgs.196/2003, Codice del trattamento dei dati personali, il contenuto del presente messaggio e dei suoi allegati, è di stretta competenza del destinatario, pertanto la lettura della comunicazione, se non autorizzata dall'interessato, costituisce violazione delle norme che regolano la materia e più precisamente la inviolabilità della

Lu. I.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino

Mittente: "Per conto di: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 11/04/2017 17:46

A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it,
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,
affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

*5. Francesco
Sepit. Michele
Puo. comune
serv. Personale
Serv. Coes. europea
12/04/17*

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - -1 - 2017-04-12 - 0019266
Prot. Generale n: 0019266 A
Data: 12/04/2017 Ora: 09.22
Classific.:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/04/2017 alle ore 17:46:35 (+0200) il messaggio "Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino" è stato inviato da "priore.michele@avvocatibari.legalmail.it" indirizzato a:

affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: BEA584F3.0068BEDC.5DB1F41A.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 11/04/2017 at 17:46:35 (+0200) the message "Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino" was sent by "priore.michele@avvocatibari.legalmail.it" and addressed to:

affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
The original message is attached.

Message ID: BEA584F3.0068BEDC.5DB1F41A.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission


— postacert.eml —

Oggetto: Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino

Mittente: "Avv. Michele Priore" <priore.michele@avvocatibari.legalmail.it>

Data: 11/04/2017 17:47

A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it,



ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,
affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Spett.le Comune di Modugno,
quale procuratore e difensore del geom. Francesco Loiacono nella vertenza di cui all'oggetto, atteso l'invito del Giudice a *"sollecitare la resistente Amministrazione Comunale alla adozione di un provvedimento formale, tenuto conto dei precedenti provvedimenti e pronunce sulle medesime questioni, già trattate ed adottate da questo Tribunale sull'argomento e nei confronti di altri dipendenti della medesima Amministrazione del Comune di Modugno"*, Vi invito ad adottare provvedimento formale e, conseguentemente, a riammettere in servizio il Mio Assistito, tenuto conto del suo profilo di inquadramento (CCNL di categoria), corrispondendo allo stesso dipendente le somme illegittimamente trattenute dalla data della sospensione cautelare facoltativa e sino alla data dell'effettiva riammissione in servizio, regolarizzando altresì la sua posizione contributiva previdenziale. In attesa di un cortese sollecito riscontro, porgo cordiali saluti.
Avv. Michele Priore



Avv. Michele PRIORE

Piazza Pio XII, n. 2 - 70026 - Modugno (BA)
TEL.: 0805327628 - CELL.: 3924728699
MAIL: avv.michele.priore@gmail.com
PEC: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it

Le informazioni contenute in questo messaggio (ed ogni allegato) sono riservate. Se avete ricevuto questo messaggio erroneamente, vi preghiamo di segnalarlo immediatamente utilizzando il comando Rispondi e di cancellare definitivamente l'originale ed eventuali copie o stampe.

The information in this email (and any attachments) is confidential. If you have received this email in error, please immediately notify me by Reply command and permanently delete the original and any copies or printouts thereof.

— Allegati: —

postacert.eml	77,1 KB
dati-cert.xml	1,3 KB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino

Mittente: "Per conto di: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 11/04/2017 17:46

A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it,
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,
affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/04/2017 alle ore 17:46:35 (+0200) il messaggio "Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino" è stato inviato da "priore.michele@avvocatibari.legalmail.it" indirizzato a:

affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: BEA584F3.0068BEDC.5DB1F41A.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato datcert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 11/04/2017 at 17:46:35 (+0200) the message "Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino" was sent by "priore.michele@avvocatibari.legalmail.it" and addressed to:

affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

The original message is attached.

Message ID: BEA584F3.0068BEDC.5DB1F41A.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

- postacert.eml -

Oggetto: Francesco Loiacono (matricola n. 046) c/ Comune di Modugno - TRIB BARI, SEZ. LAV. - rg 6320/2016 - G.L. Dott.ssa Tarantino

Mittente: "Avv. Michele Priore" <priore.michele@avvocatibari.legalmail.it>

Data: 11/04/2017 17:47

A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it,
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,
affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Spett.le Comune di Modugno,
quale procuratore e difensore del geom. Francesco Loiacono nella vertenza di cui all'oggetto, atteso l'invito del Giudice a *"sollecitare la resistente Amministrazione Comunale alla adozione di un provvedimento formale, tenuto conto dei precedenti provvedimenti e pronunce sulle medesime questioni, già trattate ed adottate da questo Tribunale sull'argomento e nei confronti di altri dipendenti della medesima Amministrazione del Comune di Modugno"*, Vi invito ad adottare provvedimento formale e, conseguentemente, a riammettere in servizio il Mio Assistito, tenuto conto del suo profilo di inquadramento (CCNL di categoria), corrispondendo allo stesso dipendente le somme illegittimamente trattenute dalla data della sospensione cautelare facoltativa e sino alla data dell'effettiva riammissione in servizio, regolarizzando altresì la sua posizione contributiva previdenziale.

In attesa di un cortese sollecito riscontro, porgo cordiali saluti.

Avv. Michele Priore



Avv. Michele PRIORE

Piazza Pio XII, n. 2 - 70026 - Modugno (BA)
TEL.: 0805327628 - CELL.: 3924728699
MAIL: avv.michele.priore@gmail.com
PEC: priore.michele@avvocatibari.legalmail.it

Le informazioni contenute in questo messaggio (ed ogni allegato) sono riservate. Se avete ricevuto questo messaggio erroneamente, vi preghiamo di segnalarlo immediatamente utilizzando il comando Rispondi e di cancellare definitivamente l'originale ed eventuali copie o stampe.

The information in this email (and any attachments) is confidential. If you have received this email in error, please immediately notify me by Reply command and permanently delete the original and any copies or printouts thereof.

- Allegati: -

postacert.eml	77,1 KB
daticert.xml	1,3 KB




CITTA' DI MODUGNO

Provincia di Bari

SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI

Piazza del Popolo, 16 70026 Modugno tel. 0805865705
affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it



MODUGNO 16.11.2017

AL SINDACO

AL VICE SINDACO

AL SEGRETARIO GENERALE

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6
FINANZIARIO E PERSONALE

ALL'ASSESSORE AL
PERSONALE

E,p.c. ALL'AVVOCATURA COMUNALE

S E D I

OGGETTO: Ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro di Bari. Rg. N. 6320/2016 – Francesco Loiacono c/Comune di Modugno. Udienda del 12.2.2018.

Con riferimento al giudizio di cui all'oggetto:

preso atto della nota prot. n. 54270 del 17.10.2017 a firma del Segretario Generale;

richiamata la nota prot. n. 56204 del 27.10.2017 a seguito della quale è stato fornito riscontro dall'Avvocatura con nota prot. n. 59191 del 13 novembre u.s. con cui si conferma quanto già rappresentato nella comunicazione mail dell'11.4.2017 e, si precisa quanto dichiarato a verbale all'udienza del 10 aprile 2017, in merito alla incompatibilità della stessa, sollevata anche dal legale di controparte.

In considerazione di quanto sopra, qualora non ci fossero diverse determinazioni, la scrivente procederà per il seguito di competenza per garantire la difesa dell'Ente.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Angela STRAZIOTA

Stampa del Comune di Modugno, Servizio 1 - Affari Generali, data 16/11/2017.

17 NOV. 2017
Il Responsabile del Procedimento
Al sensi della Legge 241/90 al numero
548/2017



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

Prot. 59191 del 13.11.2017

Modugno, 13 novembre '17

Al Responsabile Servizio AA.GG.

SEDE

Oggetto: Riscontro nota del 27.10.2017 prot.56204. Ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro di Bari – Rg.6320/2017. Loiacono F./Comune di Modugno.

Si riscontra la nota del 27.10.2017 prot.56204 per confermare integralmente quanto già rappresentato nella comunicazione – mail della scrivente trasmessa in data 11 aprile 2017, il giorno seguente all'udienza del 10.4.2017, relativa al procedimento in oggetto, cui la sottoscritta aveva partecipato, senza costituirsi, esclusivamente per provvedere al deposito della Delibera di Giunta Comunale con cui si disponeva la riammissione in servizio del dipendente Loiacono F. revocando, per successive e diverse valutazioni dell'Amministrazione, il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio adottato dalla sottoscritta.

Poiché, come si evince dal ricorso, nonché dal successivo verbale notificato dal legale del ricorrente, la pretesa economica del dipendente è basata sulla richiesta di corresponsione della quota degli emolumenti stipendiali non versati in costanza del provvedimento di sospensione cautelare, ne consegue che il relativo giudizio instaurato dinanzi al giudice del lavoro è interamente basato sul provvedimento di sospensione per il quale, come risulta dagli altri procedimenti attivati dagli altri due dipendenti ugualmente destinatari del medesimo, non è mai stato dichiarato illegittimo con sentenza nel merito, bensì esclusivamente oggetto di pronunce in sede cautelare, quindi a cognizione sommaria.

Pertanto, per mera precisione, all'udienza del 10 aprile 2017, lo stesso legale del ricorrente, ritenendo che la scrivente dovesse costituirsi in giudizio, ne aveva ravvisato immediatamente, già a verbale, l'incompatibilità, essendo il soggetto che, all'epoca, aveva assunto il provvedimento oggetto di causa.

Tale incompatibilità è stata anche ravvisata, verbalmente, dal Giudice del Lavoro, Dott.ssa Tarantino, in sede di discussione, unitamente alla "latitanza" dell'Ente nel

procedimento giudiziale promosso dall'altro dipendente Maiorano, su cui si era espresso, in sede cautelare, il medesimo Giudice.

Cordiali saluti

Il Responsabile Avvocatura Comunale

Avv. Cristina Carlucci



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026

Tel 080 5865707 – fax 080 5325740

pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

SERVIZIO 1 – Affari Generali - Personale

Modugno 17/02/2014

Raccomandata A/R

Al dipendente Geom. Francesco LOIACONO

Via Ala n. 40


70026 – Modugno (BA)

e, p.c.

Preg.mo Avv. Angela Aurora RIETI

Via Lucca n. 3

70026 – Modugno (BA)



Oggetto: Istanza sollecito – Mancata risposta per inerzia della P.A. Riscontro nota prot. 47358 del 27/09/2013.

In riscontro alla nota di cui in oggetto si comunica, preliminarmente, di aver preso conoscenza della precedente memoria del 25/03/2013, acquisita al protocollo di questo Ente in data 26/03/2013 con il n. 16921; solo in occasione della ricezione del sollecito citato in oggetto, avendo assunto lo scrivente l'incarico di Responsabile del Servizio Affari Generali – Personale in data 28/05/2013 e non essendo stato reso edotto circa i dettagli della vicenda che La riguarda.

Tanto premesso, con riferimento a quanto richiesto nella successiva istanza del 27/09/2013, questo ufficio ha ritenuto di dover acquisire apposito atto di indirizzo dalla Giunta Comunale alla luce del reclamo, in fase di decisione, proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del 27/07/2013 del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, che ha disposto la riammissione in servizio di altro dipendente destinatario di analogo provvedimento cautelare.

La Giunta Comunale, in data 07/01/2014, non ha licenziato la proposta presentata, sospendendo ogni decisione in attesa dell'esito dell'esame del reclamo.

Distinti saluti.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Gianluigi BERARDI

Posteitaliane




Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - SL (3) Ed. 08/11

Da restituire a

Al signor Sirolo

70026 MODUGNO (Pg)



8395 x Bee.
Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco

Assicurata Euro _____

BARI CMP,
Poste

26.02.14-

149036058688

Numero

Data di spedizione **20 FEB. 2014**

Italiane
Dall'ufficio postale di

70026 MODUGNO (BA)

Destinatario GEOM. FRANCESCO COIACOMO

Via Via ALU, 40

C.A.P. 70026 Località Modugno

Francesco Longo

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione



Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

- Inviati multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

LONGO RAFFAELE

Posteitaliane





Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 IP - MOD. 01304A - St. [3] Ed. 08/11

Da restituire

Al Signor Sindaco di

70026 MODUGNO (BA)



prot. 8395 x Lea. ?
Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco

Assicurata Euro _____

44903605864 6

Numero

Data di spedizione 20 FEB. 2014 Dall'ufficio postale di 70026 MODUGNO (BA)


Destinatario AVV. ANGELA AURORA RIETI

Via VIA LUCCA, 3

C.A.P. 70026 Località MODUGNO

Angela Rieti 26/2

COSTANZA VINCENZO



Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata



CITTÀ DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I° SETTORE
UFFICIO LEGALE

PROT. N. _____
RACCOMANDATA A.R.

CITTA' DI MODUGNO - IPA C_F262
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. 0020054 del 12/04/2013

MODUGNO,



**AL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE
SEDE**

OGG.: TRASMISSIONE N.4 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO EX ART.5,c.3,CCNL 11/04/2008.

Si trasmettono, in allegato alla presente, copie dei provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio ex art.5,comma 3, CCNL 11/04/2008, adottati nei confronti dei seguenti dipendenti comunali: Alfonsi Vincenzo, Capriulo Giuseppe, Loiacono Francesco e Maiorano Sergio, perchè codesto Ufficio provveda all'inserimento dei provvedimenti cautelativi in argomento, nei fascicoli personali dei precitati dipendenti.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE I SETTORE
AVV. CRISTINA CARLUCCI





CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I SETTORE – UFFICIO PERSONALE – AFFARI LEGALI

Riservata personale

Modugno, 8 Febbraio 2013

Al dipendente comunale

Loiacono Francesco

Via Ala n.40

70026 - Modugno (BA)

OGGETTO: Sospensione cautelare dal servizio ex art. 5, comma 3, CCNL 11/4/2008.

Premesso che:

- con nota del 10.12.2012 prot. 59375 il Dirigente II Settore p.t., Dott.ssa Anglana, comunicava alla sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, in qualità di Dirigente p.t. del I Settore, l'avvenuta notifica in data 3/12/2012 con prot. 57924, di provvedimenti adottati dalla magistratura penale nei confronti del dipendente Loiacono Francesco per comportamenti di rilevanza penale adottati dal suddetto dipendente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni, per i quali si rende necessario l'attivazione del procedimento disciplinare;

- il provvedimento trasmesso in data 10.12.2012 allo scrivente ufficio ha per oggetto l'informativa, ai sensi dell'art. 129, ultimo comma, c.p.p. dell'applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari derivante dalla contestazione, nei confronti del Loiacono Francesco, dei seguenti capi d'imputazione:

13) del delitto di cui agli artt. 48,100 - 479 c.p.;

15) del delitto di cui all'art. 81 cpv., 110,48 - 479 c.p.;

19) del delitto di cui agli artt. 110 e 479 cp.;

110) del delitto di cui agli artt. 110, 479 c.p.;

111) del reato di cui all' art.81 cpv, 110 e 323 – 61n.9 - 479 c.p.;

I13) del reato di cui agli artt.30 e 44 c.1 lett.c) DPR 380/01;

N3) del delitto di cui all'art. 317 c.p.;

N4) del delitto di cui agli artt.81 cpv, 317 c.p.;

N5) del delitto di cui all'art. 317 c.p.;

N6) del delitto di cui all'art. 317 c.p..

- a seguito dell'applicazione della misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale di Bari, in data 6/12/2012 prot. 58728, a mezzo Raccomandata A.R. è stata comunicata al Loiacono Francesco la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 5, comma 1, CCNL 11/4/2008 quale misura di carattere obbligatorio poiché strettamente connessa all'efficacia del provvedimento penale restrittivo della libertà personale;

- in data 11/12/2012 è stato notificato alla sottoscritta, nella sua qualità di Dirigente I Settore, il provvedimento giudiziale del Tribunale Penale di Bari – Sezione GIP, con cui si dispone la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del dipendente Loiacono Francesco con quella della sospensione dall'esercizio dell'ufficio di dipendente del Comune di Modugno per la durata di mesi due;

- con comunicazione del 28/12/2012 prot.62427, trasmessa a mezzo raccomandata A.R., si è proceduto alla contestazione di addebito inerenti i fatti addebitati in sede penale, poiché strettamente attinenti alla qualità di pubblico dipendente, al cui contenuto si fa integrale rinvio e si intende riportato e trascritto in tale atto;

- nella medesima contestazione di addebito, inoltre, preso atto dell'efficacia del provvedimento penale restrittivo della libertà personale, si è provveduto a sospendere il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1, D.Lgs. 165/2001 nonché a formulare espressa riserva, prevista nella medesima disposizione normativa, di adottare provvedimenti cautelari di natura amministrativa in caso di cessazione degli effetti del provvedimento penale restrittivo della libertà personale;

-considerata la particolare gravità dei fatti contestati al dipendente e, per l'effetto, la potenzialità lesiva che la permanenza negli uffici del dipendente stesso presenta in termini di credibilità dell'apparato amministrativo presso il pubblico;

- si ravvisa, pertanto, la necessità di assicurare il rispetto dei principi costituzionali esistenti in materia di trasparenza, legittimità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.); necessità, peraltro, più volte affermata e ribadita in diverse pronunce dalla Corte Costituzionale¹;

¹ Sentenze nn. 447/1995;239/1996 e 145/2002

- inoltre, i fatti addebitati alla S.V. sono direttamente e strettamente attinenti al rapporto di lavoro e, qualora accertati, comportano l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con e senza preavviso, di cui all'art. 3, commi 7 e 8, del Codice Disciplinare CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, sottoscritto in data 11.4.2008;
- l'art. 5, comma 3, CCNL dell'11/4/2008 prevede espressamente che *"l'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2"*;
- nel caso di specie risultano sussistenti, come già innanzi evidenziato e rilevato, i presupposti previsti al comma 2 dell'art. 5, trattandosi di fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro e per i quali, laddove accertati, è prevista la sanzione del licenziamento con e senza preavviso;
- ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, previsto dal richiamato comma 3 dell'art. 5, non costituisce presupposto indefettibile la sussistenza di un rinvio a giudizio poiché, come ha avuto modo di chiarire la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, *"il riferimento, contenuto nel terzo comma, alle medesime condizioni" previste nel secondo non si estende, quale necessario presupposto, al provvedimento di rinvio a giudizio, ma è circoscritto alle specifiche condizioni attinenti alla natura dei fatti addebitati, tali da comportare la sanzione disciplinare del licenziamento²*;
- risultano sussistenti, pertanto, gli elementi, in fatto ed in diritto, per l'esercizio del potere di sospensione cautelare quale diretta espressione del potere datoriale di autotutela durante il tempo occorrente alla definizione del procedimento penale Rg.Nr.14239/2010, avente ad oggetto, tra gli altri, i fatti addebitati alla S.V., ravvisandosi la prioritaria esigenza di tutela dell'Ente e degli interessi pubblici facenti capo allo stesso, inerenti il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi e di tutela dell'immagine dell'Ente stesso;³
- la sussistenza di tali elementi, peraltro, è stata ravvisata dal Commissario Straordinario di questo Ente, Dott. Magnatta, nel provvedimento deliberativo adottato in data odierna, con cui si dispone la costituzione parte civile del Comune di Modugno nel procedimento penale Rg.nr. 14239/2010, sussistendo profili di danno subiti dall'Ente in

² Cassazione, Sez. Lavoro sent. 14/5/2010 n. 11738; Cassazione sez. Lavoro, sent. 23/5/2003 n. 8210

³ Consiglio di Stato, sent. 18/10/2012 n. 5354

relazione ai fatti contestati, con conseguente necessità di garantire idonea tutela in sede giudiziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, nella sua qualità di Dirigente I Settore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 ter D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009, nonché ai sensi dell'art. 5, comma 3, CCNL 11/4/2008 per le motivazioni tutte indicate in premessa

dispone

ricorrendo tutti i presupposti in fatto e diritto, la sospensione cautelare ex art. 5 comma 3 CCNL 11/4/2008 del dipendente Loiacono Francesco fino alla definizione del procedimento penale Rg.nr. 14239/2010.


Avverso il presente atto è possibile proporre gravame nei modi e termini di legge.

Il Dirigente I Settore

Avv. Cristina Carlucci

COMUNE DI MODUGNO

Il sottoscritto Messo Notificatore Com. la dichiara di aver notificato copia del presente atto al Sig. Loiacono
Francesco mediante consegna di una copia nelle mani
di Loiacono
Modugno, il 08/1/2013
per **RICEVUTA**



MESSO NOTIFICATORE
BARTOLONI Stefano



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F282 - - 1 - 2017-02-23 - 0009981
Prot. Generale n: **0009981** P
Data: **23/02/2017** Ora: **10.21**
Classific.:

SERVIZIO 1° - AA.GG.

MODUGNO, LI 23 FEBBRAIO 2017

PROT. N. _____

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6° - UFFICIO PERSONALE

E, P.C.

AL SINDACO

AL VICE SINDACO – ASSESSORE AL CONTENZIOSO

ALL'ASSESSORE AL PERSONALE

AL SEGRETARIO GENERALE

SEDE

OGGETTO: Proc. Loiacono Francesco c/ Comune di Modugno. Ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari sez. Lavoro – udienza 10.04.2017.

Con riferimento al ricorso in oggetto, facendo seguito alla nota prot. n.8760 del 16.02.2017 e alle annotazioni apposte dal Sindaco in merito alla opportunità di costituzione in giudizio, si invita la S.V. a voler relazionare all'Amministrazione ed allo scrivente Ufficio sul procedimento di cui all'oggetto, allegando tutta la relativa documentazione, per consentire il completamento dell'iter procedurale per l'affidamento incarico esterno.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott.ssa ANGELA STRAZIOTA

Al sensi della Legge 241/90 si nomina
il Responsabile del Procedimento

ASB

23 FEB. 2017

M



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026

Tel 080 5865707 – fax 080 5325740

pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

SERVIZIO 1 – Affari Generali - Personale

Modugno 17/02/2014

Raccomandata A/R

Al dipendente Geom. Francesco LOIACONO

Via Ala n. 40

70026 – Modugno (BA)

e, p.c.

Preg.mo Avv. Angela Aurora RIETI

Via Lucca n. 3

70026 – Modugno (BA)



CITTA' DI MODUGNO

CODICE IPA C_F262

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0008395

del 18/02/2014

Oggetto: Istanza sollecito – Mancata risposta per inerzia della P.A. Riscontro nota prot. 47358 del 27/09/2013.

In riscontro alla nota di cui in oggetto si comunica, preliminarmente, di aver preso conoscenza della precedente memoria del 25/03/2013, acquisita al protocollo di questo Ente in data 26/03/2013 con il n. 16921, solo in occasione della ricezione del sollecito citato in oggetto, avendo assunto lo scrivente l'incarico di Responsabile del Servizio Affari Generali – Personale in data 28/05/2013 e non essendo stato reso edotto circa i dettagli della vicenda che La riguarda.

Tanto premesso, con riferimento a quanto richiesto nella successiva istanza del 27/09/2013, questo ufficio ha ritenuto di dover acquisire apposito atto di indirizzo dalla Giunta Comunale alla luce del reclamo, in fase di decisione, proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del 27/07/2013 del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, che ha disposto la riammissione in servizio di altro dipendente destinatario di analogo provvedimento cautelare.

La Giunta Comunale, in data 07/01/2014, non ha licenziato la proposta presentata, sospendendo ogni decisione in attesa dell'esito dell'esame del reclamo.

Distinti saluti.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Gianluigi BERARDI

ricevute alle poste
del 30/09/2013

1

Raccomandata a mano

Spett.le Comune di Modugno
Responsabile del Servizio 1
Affari Generali – Personale
Piazza del Popolo n.16
70026 Modugno (BA)

p.c. al



CITTA' DI MODUGNO
CODICE IPA C_F262
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0047358
del 27/09/2013

Egr. Sig.
Sindaco del Comune di Modugno
Dott. Nicola Magrone
Piazza del Popolo n.16
70026 Modugno (BA)


ISTANZA DI SOLLECITO - MANCATA RISPOSTA PER INERZIA DELLA P.A.


in nome e per conto del **geom. Francesco Loiacono** (C.F. LCN FNC 57R05 F262L), nato a Modugno (BA) il 05/10/1957 ed ivi residente alla Via Ala n. 40, in qualità di funzionario dell'ex II Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno (ora Servizio 4 – Assetto Territorio ex deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 16/04/2013), che pure sottoscrive la presente per ratifica del suo contenuto a tutti gli effetti di legge, assistito dall'avv. Angela Aurora Rieti, con studio in Modugno (BA) alla Via Lucca n. 3, tel-fax 080-2025007, indirizzo di posta elettronica certificata: rieti.angela@avvocatibari.legalmail.it


Premesso che

1. In data 03/12/2012, con nota proc. 14239/10 Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, veniva notificata al II Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno l'intervenuta applicazione in pari data della misura restrittiva della libertà personale nei confronti del geom. Francesco Loiacono dipendente di detto settore, acquisita al protocollo generale il 03/12/2012 al n. 57924.
2. Con raccomandata a/r del 6 dicembre 2012, in atti prot. 58728, il Dirigente p.f. del I Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno, avv. Cristina Carlucci, stante la citata nota del 30/11/2012, comunicava al geom. Francesco Loiacono nella qualità anzidetta, la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio con privazione della

retribuzione a decorrere dalla data del 30/11/2012 ex art. 5, comma I del CCNL di comparto dell'11/04/2008.

3. In data 10/12/2012 con nota in atti prot. n. 59375, il Dirigente *p.t.* del II Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno, dott.ssa Christiana Anglana, comunicava ex art. 55 *bis*, comma III del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e, comunque, oltre il termine di cinque giorni ivi previsto, al Dirigente *p.t.* del I Settore, avv. Cristina Carlucci, - in qualità di soggetto competente per i procedimenti disciplinari come individuato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 776 del 22/10/1996 - che con nota prot. 57924 del 03/12/2012 rettificata con nota prot. 57928 di pari data sono stati comunicati comportamenti di rilevanza penale nei confronti del suddetto geom. Loiacono, per i quali ove accertati, si rende necessario avviare procedimento disciplinare. 

4. In data 28/12/2012 con raccomandata *a/r* in atti prot. 62427 il Dirigente *p.t.* del I Settore avviava, nella qualità anzidetta, il procedimento disciplinare mediante atto formale di contestazione di addebito e contestualmente - preso atto dell'intervenuta sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la sospensione dall'esercizio dell'ufficio di dipendente del Comune di Modugno per mesi due - confermava la sospensione obbligatoria del geom. Loiacono con espressa riserva di procedere all'adozione di misure cautelari di natura disciplinare di cui all'art. 55 *ter* del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nel caso di intervenuta revoca o cessazione degli effetti della misura cautelare da ultimo applicata. 

5. In data 08/02/2013 con atto prot. n. 8015, cessati gli effetti della misura restrittiva di natura penale, veniva notificato al geom. Loiacono il provvedimento con cui l'Ente disponeva ai sensi dell'art. 5, comma III del CCNL di comparto la sospensione cautelare facoltativa fino alla definizione del procedimento penale n. 14239/2010 R.G.N.R. 

6. In data 26/03/2013 veniva depositata, memoria in favore dell'odierno esponente, in atti prot. n. 16921 (doc. 1), con cui si eccepiva l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa del 08/02/2013 per assoluta carenza dell'onere motivazionale e, per l'effetto, si chiedeva all'Amministrazione competente di provvedere in autotutela, previo annullamento o revoca del provvedimento menzionato, alla riammissione in servizio del geom. Loiacono.

7. Ad oggi, nonostante siano trascorsi ben 6 mesi dall'intervenuto deposito della sufferita memoria, la stessa non ha ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso, si

osserva che

8. Con memoria del 26/03/2013, in atti prot. 16921 (doc. 1), la scrivente difesa eccepiva l'illegittimità del provvedimento con cui l'Ente ha disposto la sospensione facoltativa del geom. Francesco Loiacono, in atti prot. 8015 dell'8/02/2013, stante la assoluta carenza, indeterminatezza e lacunosità della motivazione resa. Nella su richiamata memoria, alla quale ci si riporta integralmente, sono diffusamente descritte e suffragate le ragioni dell'eccepita **illegittimità del provvedimento sospensivo sia sotto il profilo della omessa descrizione dei fatti addebitabili al geom. Loiacono e la loro riconducibilità all'attività lavorativa concretamente svolta dallo stesso sia con riguardo al generico ed indeterminato riferimento al regolare funzionamento dei pubblici uffici ed alla tutela dell'immagine dell'Ente.** Ed invero, come già ampiamente argomentato, in merito al primo aspetto si sottolinea come dal provvedimento in oggetto non sono in alcun modo evincibili le specifiche condotte addebitabili e/o imputabili al geom. Loiacono, né è possibile determinare se le stesse (condotte) siano riferibili alle mansioni lavorative concretamente espletate né tanto meno se vi sia una riconducibilità specifica e diretta delle stesse ai reati contestati ed, infine, non è determinabile il periodo al quale le stesse si riferiscono.

Con riguardo, poi, al secondo profilo si ribadisce come dal provvedimento in oggetto non sia riscontrabile alcun **"concreto rapporto"** tra i profili rilevanti dei reati imputati al dipendente ed il **nocumento effettivo** temuto per il buon nome della P.A., non c'è alcun riferimento **"al concreo turbamento"** che la riammissione in servizio del funzionario avrebbe potuto determinare presso l'Amministrazione né la valutazione di tale turbamento in relazione alla sua personalità ed alle mansioni svolte né tanto meno si evincono dalla motivazione le ragioni effettive e le specifiche circostanze che in concreto hanno determinato la scelta operata dall'Amministrazione.

Inoltre, l'assoluta genericità del provvedimento cautelare adottato dall'amministrazione procedente è avvalorata dalla ulteriore circostanza per la quale i provvedimenti di sospensione facoltativa adottati nei confronti dei dipendenti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno indagati nel procedimento penale n. 14239/10 R.G.N.R. sono sostanzialmente identici ad eccezione dei soli dati identificativi e capi di imputazione ivi riportati, così, non consentendo in concreto alcuna possibilità di difesa da parte del lavoratore.

Sulla base di tali premesse, questa difesa evidenzia nuovamente come la motivazione del provvedimento in esame risulti indeterminata, frutto di mero automatismo applicativo poiché priva di qualsivoglia riscontro riconducibile alla personalità del geom. Loiacono ed alla sua attività lavorativa, carente delle ragioni effettive e delle specifiche circostanze che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare il provvedimento in esame oltreché caratterizzata da mere formule di stile e priva di qualsivoglia valutazione sull'incidenza notevolmente negativa della stessa sui diritti fondamentali del dipendente anche alla luce del principio di presunzione di innocenza.

9. Orbene, deve sottolinearsi che quanto da tempo argomentato da questa difesa è stato ampiamente confermato dall'ordinanza del 17/07/2013 resa dal Tribunale di Bari-Sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Assunta Napoliello, nel procedimento *cautelare ante causam* n. 6388/2013 R.G. a seguito di ricorso ex art.

700 c.p.c. proposto da altro dipendente del Comune di Modugno avverso provvedimento di sospensione cautelare facoltativa, con cui è stata accertata l'illegittimità di detto provvedimento e disposta la riammissione in servizio del dipendente medesimo. A tale proposito, deve precisarsi che, nella richiamata ordinanza in merito al *fumus boni juris* il provvedimento sospensivo adottato dall'Ente, tra l'altro – come già affermato – sostanzialmente identico a quello adottato nei confronti del geom. Loiacono, viene censurato proprio per carenza e lacunosità dell'onere motivazionale riportando le medesime argomentazioni indicate dalla scrivente e richiamando il medesimo *obiter dictum* della giurisprudenza di merito citato da questa difesa (cfr. pag. 9 della allegata memoria). In conclusione, il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro ha censurato il provvedimento sospensivo in forza delle medesime argomentazioni indicate da tempo dalla scrivente nella richiamata memoria, che ad oggi non hanno ricevuto alcun riscontro.

10. A tale ultimo proposito deve precisarsi che secondo la giurisprudenza sia di legittimità che amministrativa, "l'obbligo di provvedere, se di solito si fonda su una norma di legge o di regolamento, può talora essere desunto dai principi regolatori generali dell'azione amministrativa e, quindi, dai canoni di legalità, buon andamento, correttezza, giustizia ed equità sostanziale ove siano sopraggiunti significativi mutamenti della situazione di fatto o di diritto" (cfr. Cass. Civ., S.U., sentenza n. 128/69; Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 1995, n. 89). E, comunque, "indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogni qualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e

qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia" (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, 4 giugno 2010, n. 1051).

Tanto premesso, si chiede formale riscontro a quanto argomentato e richiesto nella memoria del 26/03/2013, in atti prot. 16921, - che qui abbiassi per integralmente trascritto e ripetuto - relativamente alla eccepita illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare perché affetto da un vizio inerente la motivazione come, tra l'altro, accertato in sede cautelare dal Tribunale di Bari - Sez. Lavoro nell'ordinanza del 27/07/2013. In particolare, si insiste, affinché l'Amministrazione competente, disponga in autotutela l'annullamento del provvedimento in esame perché illegittimo ab origine per vizio di motivazione per tutte le ragioni esposte o, in subordine, in applicazione del principio di equità sostanziale, di non discriminazione ed a fronte delle mutate circostanze - quali la succitata ordinanza che accertando l'illegittimità del provvedimento sospensivo ha consentito la riammissione in servizio di altro dipendente destinatario di identico provvedimento cautelare - revochi il provvedimento sospensivo in atti prot. n.8015, perché non più rispondente ai precetti di legge per intervenuta carenza dei presupposti di legittimità oltreché alle mutate esigenze di interesse pubblico e, per l'effetto, disponga la riammissione in servizio del geom. Francesco Loiacono nel rispetto della categoria e del profilo di inquadramento.

Si producono, offrendoli in comunicazione, i seguenti documenti:

- copia memoria del 26/03/2013, in atti prot. n. 16921.

Modugno, 27 settembre 2013

Ayv. Angela Aurora Rieti
Angela Aurora Rieti

Geom. Francesco Loiacono
Francesco Loiacono

Raccomandata a mano

Spett.le Comune di Modugno
I Settore – Ufficio Personale
Affari Legali
Via Rossini n. 49
70026 Modugno (BA)

CITTA' DI MODUGNO - IPA C_F262
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. 0016921 del 26/03/2013



17083

c.a. Dirigente p.t. I Settore avv. Cristina Carlucci

MEMORIA CON ISTANZA DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

in nome e per conto del sig. **Francesco Loiacono** (C.F. LCN FNC 57R05 F262L), nato a Modugno (BA) il 05/10/1957 ed ivi residente alla Via Ala n. 40, in qualità di funzionario del II Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno, che pure sottoscrive la presente per ratifica del suo contenuto a tutti gli effetti di legge, assistito dall'avv. Angela Aurora Rieti, con studio in Modugno (BA) alla Via Lucca n. 3.

Premesso che

1. In data 03/12/2012, con nota proc. 14239/10 Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, veniva notificata al II Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno l'intervenuta applicazione in pari data della misura restrittiva della libertà personale nei confronti del geom. Francesco Loiacono dipendente di detto settore, acquisita al protocollo generale il 03/12/2012 al n. 57924.
2. Con raccomandata a/r del 6 dicembre 2012, in atti prot. 58728, il Dirigente p.t. del I Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno, avv. Cristina Carlucci, stante la citata nota del 30/11/2012, comunicava al geom. Francesco Loiacono nella qualità anzidetta, la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio con privazione della retribuzione a decorrere dalla data del 30/11/2012 ex art. 5, comma I del CCNL di comparto dell'11/04/2008.
3. In data 10/12/2012 con nota in atti prot. n. 59375, il Dirigente p.t. del II Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno, dott.ssa Christiana Anglana,

comunicava ex art. 55 bis, comma III del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e, comunque, oltre il termine di cinque giorni ivi previsto, al Dirigente p.t. del I Settore, avv. Cristina Carlucci, - in qualità di soggetto competente per i procedimenti disciplinari come individuato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 776 del 22/10/1996 - che con nota prot. 57924 del 03/12/2012 rettificata con nota prot. 57928 di pari data sono stati comunicati comportamenti di rilevanza penale nei confronti del suddetto geom. Loiacono, per i quali ove accertati, si rende necessario avviare procedimento disciplinare.

4. In data 28/12/2012 con raccomandata a/r in atti prot. 62427 il Dirigente p.t. del I Settore avviava, nella qualità anzidetta, il procedimento disciplinare mediante atto formale di contestazione di addebito e contestualmente – preso atto dell'intervenuta sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la sospensione dall'esercizio dell'ufficio di dipendente del Comune di Modugno per mesi due – confermava la sospensione obbligatoria del geom. Loiacono con espressa riserva di procedere all'adozione di misure cautelari di natura disciplinare di cui all'art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nel caso di intervenuta revoca o cessazione degli effetti della misura cautelare da ultimo applicata.

5. In data 08/02/2013 con atto prot. n. 8015, cessati gli effetti della misura restrittiva di natura penale, veniva notificato al geom. Loiacono il provvedimento con cui l'Ente disponeva ai sensi dell'art. 5, comma III del CCNL di comparto la sospensione cautelare facoltativa fino alla definizione del procedimento penale n. 14239/2010 R.G.N.R.

La scrivente difesa con riguardo al procedimento in oggetto ed, in particolare, al provvedimento di sospensione facoltativa rileva quanto segue.

Deve dirsi che nel caso di specie, come è noto, con atto prot. n. 58728 del 06/12/2012 è stata preliminarmente disposta ai sensi dell'art. 5, comma I del Contratto collettivo

nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali (in avanti CCNL di comparto) la sospensione obbligatoria dal servizio con privazione della retribuzione del geom. Loiacono e successivamente, venuti meno i presupposti della sospensione obbligatoria, è stata disposta con provvedimento dell'08/02/2013, in atti prot. n. 8015, la sospensione cautelare facoltativa ex art. 5, comma III sempre del CCNL di comparto.

Orbene, con riguardo al provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria deve precisarsi che essendo sussistenti i presupposti indicati dall'art. 5, I comma, ossia l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale del dipendente, l'amministrazione era tenuta ad adottare il provvedimento di sospensione obbligatoria senza dover esercitare alcuna valutazione discrezionale sul caso, trattandosi di misura "meramente ricognitiva dei prescritti requisiti ed obbligatoria nell'an, nel quomodo e nel quando" (in dottrina cfr. TENORE V., *Gli illeciti disciplinari nel pubblico impiego. Nella giurisprudenza del g.o. e nei referti della Corte dei conti*, 2007, p. 67).

Corollario di ciò è l'assenza di un particolare obbligo di motivazione del provvedimento di temporanea estromissione che, pertanto, ben ha potuto riferirsi a quanto rinveniente dall'incartamento del fascicolo penale. La sospensione cautelare obbligatoria, infatti, non rientra nelle sanzioni disciplinari caratterizzandosi, piuttosto, per la sua strumentalità rispetto al procedimento penale. Detta tipologia sospensiva, ontologicamente connessa all'applicazione della misura restrittiva stessa, quale strumento di regolamentazione dell'impossibilità del dipendente di prestare servizio, è generalmente qualificata in dottrina come atto gestionale privatistico vincolato, riconducibile al più generale potere-dovere direttivo del datore di lavoro sia esso pubblico o privato, la cui durata è implicitamente correlata allo stato di restrizione della libertà personale (cfr. in dottrina VIOLA L., *La sospensione cautelare dal servizio dopo la privatizzazione del pubblico impiego*, in *TAR*, 1996, II, p. 155; *IBIDEM*, in *Ragiusan*, 1997, fasc. 155, p. 306).

Diversamente dalla sospensione obbligatoria, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio adottata, come nel caso di specie, in "conversione" della sospensione obbligatoria di cui rappresenta il c.d. "prolungamento", per la parte "prolungata" ha natura discrezionale/facoltativa ed in quanto tale necessita rispettivamente di un separato atto gestionale, di un'autonoma e ripetuta valutazione e comparazione di tutte le circostanze del caso di specie da parte dell'organo disciplinare procedente oltreché di una congrua ed adeguata motivazione. Ed invero, secondo un conforme orientamento giurisprudenziale e dottrinario non si ritiene possa essere sufficiente a motivare il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa il mero richiamo alla indubbia gravità del reato per cui il dipendente viene perseguito in sede penale essendo onere dell'Amministrazione in qualità di datore di lavoro di dare più puntuale conto del concreto turbamento che la riammissione in servizio dell'impiegato stesso con riferimento alla sua personalità oltreché dell'eventuale risonanza e gravità del fatto ascrittogli, possa determinare sull'attività della stessa Amministrazione (cfr. in dottrina FISCHIETTI C., GABIGLIANI N. M., *Sospensione cautelare in caso di procedimento penale*, in ITALIA V. (a cura di) *Il nuovo contratto collettivo del personale 2006-2009*, Giuffrè editore, 2009, pp.316 ss.; nonché cfr. LASCA R., *Guida all'applicazione del CCNL 11.4.2008 del personale delle categorie del comparto. Regioni-Autonomie Locali*, Maggioli Editori, 2008, pp. 159 ss.). Tale rigoroso orientamento, inerente la necessità di un adeguato onere motivazionale, tiene conto *in primis* della circostanza per la quale la sospensione cautelare facoltativa viene disposta, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale maggioritario che consente all'amministrazione procedente pur in assenza del presupposto processuale del rinvio a giudizio, di adottare sulla base di una prudente valutazione discrezionale la sospensione cautelare anche nella fase delle indagini preliminari (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2009, n. 6020; sez. IV, 3 ottobre 2009, n. 6020;

Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5066; Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2006, n. 2656). In secundis, detto onere motivazionale è correlato altresì al fatto che la sospensione facoltativa non solo incide sui diritti fondamentali del pubblico dipendente, come il diritto all'onore ma, soprattutto, sopraggiunge in una fase processuale in cui vale il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. Deve aggiungersi che secondo acclarata dottrina l'obbligo di congrua motivazione discende tanto dall'applicazione dei canoni civilistici di buona fede e correttezza (ex artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.) concernenti l'esercizio da parte della P.A. quale datore di lavoro del proprio potere della c.d. "discrezionalità privata" (in dottrina cfr. TRIMARCHI BANFI F., *Art. 1 comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990*, FAGS 2005, 3, p. 950) tanto dalla portata precettiva di cui all'art. 3 della legge 241/1990, nell'ambito del quale restano inequivocabilmente qualificabili come amministrativi e, pertanto, non sottratti affatto all'obbligo di motivare, i provvedimenti disciplinari di sospensione cautelare facoltativa adottati ai sensi delle disposizione del CCNL di comparto per i quali l'obbligo di motivazione assolve pacificamente ad un'ineludibile funzione di garanzia (in dottrina cfr. CARDARELLI F., *La Motivazione del provvedimento*, in SANDULLI M. A. (a cura di) *Codice dell'azione amministrativa*, Giuffrè editore, 2008, pp. 372 s.). Sicché, mentre la sospensione cautelare obbligatoria è atto di natura vincolata in ordine al quale il dovere motivazionale risulta adempiuto con il richiamo del verificarsi dei presupposti legislativamente previsti, al contrario, la sospensione facoltativa in ragione dell'evidente rischiosità del comportamento dell'Ente locale impone una puntuale motivazione in ordine alla natura del reato e alla sua particolare gravità, nonché ai riflessi ostativi inerenti alla permanenza in servizio del dipendente previa valutazione di un eventuale trasferimento presso altra u.o. o dell'assegnazione del dipendente ad altro incarico nel rispetto della categoria e del profilo di inquadramento ex art. 3 della legge n. 97/2001 (in dottrina cfr. LASCA R., *op. cit.*, 2008, p. 160).

A tale proposito deve rilevarsi che quanto sostenuto dalla dottrina ha trovato puntuale riscontro tanto nella giurisprudenza amministrativa quanto nella giurisprudenza di merito che nel confermare la sussistenza dell'obbligo motivazionale in ipotesi di sospensione cautelare facoltativa ha precisamente determinato e specificato cosa debba intendersi per motivazione congrua ed adeguata. Ed infatti, con riguardo alla giurisprudenza amministrativa il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza del 10 marzo 2004, n. 1118, sulla premessa che la sospensione cautelare facoltativa integra pur sempre un atto di natura restrittiva della sfera giuridica del destinatario comportandone l'allontanamento dalla sede di servizio, con ogni immaginabile ripercussione sul *nomen, tractatus atque fama*, ha testualmente stabilito: "l'obbligo di motivazione scaturente dall'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, non poteva che spiegare tutta la sua efficacia ed avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione procedente ad argomentare adeguatamente in quale modo la gravità del reato di usura e l'arresto avvenuto in flagranza (pur menzionati nell'atto gravato) si sarebbero riverberati in senso negativo per l'immagine dell'ufficio di appartenenza del dipendente, al punto di consigliare l'allontanamento dal servizio" e continua precisando che mentre nella sospensione cautelare obbligatoria "il dovere motivazionale risulta attenuato e ridotto alla necessità di richiamare l'esistenza dell'ipotizzato provvedimento di custodia cautelare, nel sospensione facoltativa (versandosi in tema di provvedimenti discrezionali) risulta necessaria una motivazione particolarmente approfondita quanto ai più significativi profili della ritenuta gravità del reato, al turbamento presumibilmente derivante da una possibile permanenza in servizio dell'impiegato, in rapporto anche alla sua qualifica ed alla sua complessiva personalità come pure alla ipotizzabile risonanza del fatto nell'ambiente di lavoro ed in quello circostante: il che è quasi del tutto mancato nella fattispecie in esame".

lo senso conforme il Consiglio di Stato ha statuito che "Nel caso in cui l'Amministrazione si sia risolta a far uso del suo potere discrezionale di disporre la sospensione cautelare facoltativa a seguito del venir meno del presupposto in base al quale il dipendente era stato sospeso in via obbligatoria, ha l'onere - onde oltretutto per non incorrere in sviamento - di dare più puntuale conto del concreto turbamento che la riammissione in servizio dell'impiegato stesso, con riferimento alla sua personalità, nonché all'eventuale risonanza e gravità del fatto ascrittoagli, potesse determinare sull'attività della stessa Amministrazione" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2003, n. 6165). Sulla scorta di tale premessa il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione adottato nei confronti del dipendente che si limitava a fare generico riferimento al reato contestato in sede penale ed al pregiudizio che la riammissione in servizio del dipendente avrebbe comportato.

Ed ancora, sempre il Consiglio di Stato con riguardo all'obbligo di congrua ed adeguata motivazione in relazione al provvedimento di sospensione cautelare nella sentenza n. 3855 del 10 luglio 2000 ha disposto che "Il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio di cui all'art. 91, comma 1, prima parte, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 non è sufficientemente motivato col riferimento alla pendenza di un procedimento penale e alla generica considerazione della incompatibilità della situazione di imputato con la funzione espletata dall'impiegato. L'Amministrazione deve rendere conto della gravità del reato, anche sotto lo specifico aspetto della sua esecuzione in occasione del servizio e del concreto turbamento che la permanenza dell'impiegato stesso, con riferimento alla sua personalità, nonché all'eventuale risonanza del fatto ascrittoagli, possa determinare sull'attività della stessa Pubblica Amministrazione. A questo fine sono rilevanti tutti gli eventuali riflessi ostativi alla prosecuzione del servizio da parte del dipendente (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 1996, n. 551; Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1996, n. 339). La motivazione del provvedimento avrebbe dovuto dare

espresso riscontro dell'avvenuta valutazione delle peculiarità che caratterizzano il caso in esame. Di tale espressa motivazione non vi era invece alcuna sintetica traccia nel provvedimento di sospensione che poggiava invece in modo pressoché esclusiva sul rilievo apodittico della gravità del reato ascritto perché comportante in caso di condanna la destituzione di diritto ed a prescindere dal procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 85 T.U., n. 3 del 1957 allora vigente nel testo non inciso dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale 14.10.1988, n.

VI.

Decisamente rispettoso della natura garantistica della motivazione è anche l'orientamento del TAR Puglia, Lecce, Il sez. 14 gennaio 2008, n. 82 a mente del quale se è condivisibile il principio che la sospensione cautelare facoltativa dal servizio non esiga, quale indefettibile presupposto, l'assunzione da parte dell'impiegato della qualità di imputato, potendo legittimamente essere disposta anche nella fase delle indagini preliminari, "si richiede però che il provvedimento che dispone la sospensione riporti una puntuale motivazione in ordine alla natura del reato ed alla sua particolare gravità nonché ai riflessi ostativi alla permanenza in servizio del dipendente" e "non è tale il semplice riferimento alla pendenza di un procedimento penale e alla generica considerazione della incompatibilità della situazione di imputato con la funzione espletata dall'impiegato, dovendo la p.a. rendere conto della gravità del reato, anche sotto lo specifico aspetto del concreto turbamento che la riammissione può determinare sull'attività della stessa p.a."

Altrettanto chiara ed inequivocabile è la giurisprudenza di merito atteso che nell'ordinanza del Tribunale di Sciacca del 01/04/2008 si legge testualmente "La valutazione che l'Amministrazione deve fare, in sede di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, attiene non già all'accertamento delle circostanze e dei fatti addebitati e della loro fondatezza, il cui esame si svolge invece nell'ambito dei

nei procedimenti disciplinari e/o penali, quanto all'incidenza che le riferite circostanze sono suscettibili di provocare in termini di turbamento dell'ordinato svolgersi della cosa pubblica e del prestigio che la stessa amministrazione ha il preciso dovere di salvaguardare, anche impedendo, sia pure temporaneamente, al dipendente che lo minaccia, per essergli contestati fatti la cui gravità coinvolge anche aspetti penali, il proseguimento del servizio. Se è vero che il contenuto motivazionale del provvedimento in questione può risultare anche implicitamente dalla gravità dei fatti contestati al dipendente, a maggior ragione ove gli stessi, come nel caso di specie, hanno rilevanza penale, (...) è pur certo che il provvedimento di sospensione cautelare (facoltativa) dal servizio di un pubblico dipendente non può ritenersi sufficientemente motivato con riferimento alla pendenza di un procedimento penale e alla generica considerazione dell'incompatibilità della situazione di imputato con la funzione espletata dall'impiegato, dovendo la p.a. rendere conto della gravità del reato, anche sotto lo specifico aspetto della sua esecuzione in occasione del servizio e del concreto turbamento che la riammissione, con riferimento alla sua personalità, nonché all'eventuale risonanza del fatto ascrittogli, possa determinare sull'attività della stessa amministrazione, seppure per tale specifica motivazione non si richiede che sia particolarmente articolata e puntuale in ordine alle circostanze sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 21 marzo 2007. n. 2619-TAR Campania Napoli, sez. VI, 07 febbraio 2007, n. 948)". In caso contrario, prosegue l'ordinanza in esame, "è indubbia la lesione alla dignità personale e al prestigio professionale arrecato alla medesima da un provvedimento che, in quanto carente di motivazione e ingiustificato assume una connotazione certamente punitiva, (e non più solo cautelare), senza dar modo alla lavoratrice di difendersi adeguatamente come, invece, le sarebbe consentito in un regolare procedimento disciplinare".

quanto appena sostenuto trova ulteriore conferma nella sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2007 n. 3549 in cui si legge testualmente "Sulla sola base di tale rinvio a giudizio e senza alcuna autonoma valutazione della posizione dell'attuale dipendente, il Ministro ha ritenuto apoditticamente sussistenti "la particolare gravità dei reati contestati (...) e la vasta risonanza degli stessi nell'ambito provinciale", donde l'opportunità di disporre l'allontanamento cautelare dal servizio per evitare il disagio derivante dalla permanenza del dipendente nell'ambiente e per tutelare l'affidabilità della p.a. Peraltro, il semplice richiamo al procedimento penale pendente ed alla gravità dei reati addebitatigli non poteva costituire motivazione di per se stessa idonea a giustificare la sospensione cautelare dal servizio, senza aver riscontrato alcun concreto rapporto tra i profili salienti dei reati determinanti il rinvio a giudizio (omissione e falso) ed il nocumento temuto per il buon nome della p.a., in relazione alla personalità del dipendente, alle sue mansioni ed alla risonanza ambientale della condotta ascrittagli. Nella specie, non risultano in alcun modo valutate le ragioni per le quali i reati contestati non avrebbero permesso la prosecuzione del rapporto di lavoro né le specifiche circostanze che, in concreto, ne avrebbero consentito il mantenimento in servizio. Si tratta, infatti, di materia implicante valutazioni ampiamente discrezionali, in rapporto alle quali la p.a. da un lato aveva l'obbligo di salvaguardare la propria immagine e reputazione, ma dall'altro avrebbe dovuto apprezzare l'incidenza notevolmente negativa della suddetta sospensione cautelare dal servizio sullo status del pubblico dipendente e sui suoi diritti fondamentali. Per tali ragioni l'amministrazione avrebbe dovuto ispirarsi ad un criterio di rigorosa prudenza e razionalità, contemperando le esigenze di tutela dell'ufficio con le diverse esigenze personali dell'impiegato, mediante una congrua motivazione del provvedimento cautelativo in discussione".

ne, alla luce dell'*excursus* dottrinale e giurisprudenziale delineato, a parere della
mente, il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa in atti prot. 8015
8/02/2013 adottato dal Dirigente p.t. del I Settore dell'Ufficio Tecnico di Modugno
appare illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990,
eccesso di potere per carenza di istruttoria e presupposto, eccesso di potere per
genericità della motivazione. Ed invero, il provvedimento in esame nelle
premesse, che dovrebbero costituire la parte motiva del provvedimento
esso, si limita rispettivamente a ricostruire gli accadimenti procedurali che hanno
condotto alla sua adozione, tra l'altro in parte, anche operando un mero rinvio per
rinvio ad altro atto endoprocedimentale (cfr. rinvio alla "contestazione di
pag. 2, atto prot. 8015), ad indicare i capi di imputazione per i quali è
il geom. Loiacono ed, infine, a richiamare in modo acritico, generico ed
la gravità dei reati ascritti, la cui potenzialità lesiva non avrebbe permesso
in termini di credibilità presso il pubblico la permanenza del dipendente negli uffici (cfr.
pag. 2 del provvedimento dell'8/02/2013). Sulla base di tale indeterminata, carente e
motivazione, che di fatto ben si sarebbe potuta riferire a qualsiasi
indagato per i reati di cui in premessa, è stata disposta la sospensione
cautelare facoltativa del geom. Loiacono.

Sembra apparire evidente, alla luce della sufferita giurisprudenza, il difetto di
motivazione in cui è incorsa l'Amministrazione nel caso di specie posto che nel
provvedimento *de quo* non viene riscontrato alcun "concreto rapporto" tra i profili
dei reati imputati al dipendente ed il documento effettivo temuto per il buon
nome della P.A., non c'è alcun riferimento "al concreto turbamento" che la
missione in servizio del funzionario avrebbe potuto determinare presso
l'Amministrazione né la valutazione di tale turbamento in relazione alla sua
personalità ed alle mansioni svolte né tanto meno si evincono dalla motivazione
le ragioni effettive e le specifiche circostanze che in concreto hanno

motivato la scelta operata dall'Amministrazione. Ed ancora, dalla motivazione del provvedimento non è in alcun modo deducibile la ragione effettiva dell'assoluta incompatibilità della permeanza del lavoratore né presso la sua u.o. di assegnazione né presso l'Ente in generale, ovviamente nel rispetto della sua categoria e profilo di trattamento (cf. T.A.R. delle Marche, sentenza del 09/05/2002, n. 362).

Se aggiungersi che dall'iter motivazionale non si evince neppure quale sia stato l'effettivo bilanciamento operato dalla P.A., la quale se da un lato ha l'obbligo di salvaguardare la propria immagine e reputazione dall'altro avrebbe dovuto, cosa che non ha fatto, apprezzare l'incidenza notevolmente negativa della citata sospensione emanata dal servizio sullo status del pubblico dipendente e sui suoi diritti fondamentali ateso, tra l'altro, che detto provvedimento è stato adottato nella fase di indagini preliminari. Al contrario, dal tenore letterale del provvedimento si evince, sotto tale aspetto, un ulteriore profilo di illegittimità posto che l'Amministrazione anziché ispirarsi ad un criterio di rigorosa prudenza e razionalità, bilanciando le esigenze di tutela dell'ufficio con le diverse esigenze personali del lavoratore, mediante una congrua motivazione del provvedimento cautelativo in discussione, ha espressamente reputato di esercitare il potere datoriale di tutela nel senso della sospensione facoltativa reputando "prioritaria" l'esigenza di tutela dell'Ente e degli interessi pubblici facenti capo allo stesso (cf. pag. 3 del provvedimento dell'8/02/2013).

In conclusione, la motivazione del provvedimento in esame appare tautologica, determinata e frutto di mero automatismo applicativo poiché priva di qualsivoglia riscontro riconducibile alla personalità del geom. Loiacono ed alla sua attività lavorativa, carente delle ragioni effettive e delle specifiche circostanze che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare il provvedimento in esame con la conseguente impossibilità di impiegare lo stesso presso la propria o altra u.o., caratterizzata da mere formule di stile e priva di qualsivoglia valutazione sull'incidenza notevolmente


negativa della stessa sui diritti fondamentali del geom. Loiacono anche alla luce, del principio di presunzione di innocenza, tale da configurarsi come una vera e propria anticipata sanzione in assenza di accertamento di colpevolezza. Tanto si deduce anche dalla circostanza per la quale ancora in fase di pendenza della sospensione cautelare obbligatoria e precisamente in sede di contestazione di addebito, l'Amministrazione procedente anticipava al dipendente la propria volontà di applicare le misura cautelare *de qua* facendone espressa riserva in tal senso (cfr. nota del 28/12/2012, pag. 3) e richiamando detta riserva anche nel provvedimento con cui ha applicato la sospensione facoltativa (cfr. provvedimento dell'08/02/2013, p. 3). Dalla lettura del provvedimento si deduce che l'Amministrazione ha deciso "automaticamente" per l'applicazione della misura cautelare sulla base della mera circostanza che il Loiacono fosse indagato in sede penale e che gli era stata applicata una misura restrittiva della libertà personale. A tale ultimo proposito deve dirsi che il provvedimento in esame contrasta, tra l'altro, con quanto statuito dalla suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie in cui tra l'altro diversamente dal caso in esame era intervenuto rinvio a giudizio, secondo cui: *"collegandosi la misura non già ad una condanna definitiva, ma alla pendenza del procedimento penale, è necessario, per rispettare il principio costituzionale di non colpevolezza, che la misura medesima sia disposta in base ad effettive esigenze cautelari, sia congrua e proporzionata rispetto a quest'ultime, e comunque non abbia presupposti di tale indeterminata ampiezza, e caratteristiche di tale automatismo, da configurarsi piuttosto come una vera e propria anticipata sanzione in assenza di accertamento di colpevolezza"* (cfr. Cass. n. 239/96).

Tanto premesso, il geom. Francesco Loiacono riservandosi ogni ulteriore azione, argomentazione ed eccezione, eccepisce per tutte le ragioni suesposte l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dell'08/02/2013 in atti prot. 8015 notificato in pari data e, per l'effetto, chiede che questa Amministrazione, previa


annullamento o revoca del provvedimento menzionato, ne disponga la riammissione
in servizio.

Modugno, 25 marzo 2013

Sig. Francesco Loiacono



Avv. Angela Aurora Rieti





CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE - AFFARI LEGALI

Riservata personale

Modugno, 8 Febbraio 2013

Al dipendente comunale

Loiacono Francesco

Via Ala n.40

70026 - Modugno (BA)

OGGETTO: Sospensione cautelare dal servizio ex art. 5, comma 3, CCNL 11/4/2008.

Premesso che:

- con nota del 10.12.2012 prot. 59375 il Dirigente II Settore p.t., Dott.ssa Anglana, comunicava alla sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, in qualità di Dirigente p.t. del I Settore, l'avvenuta notifica in data 3/12/2012 con prot. 57924, di provvedimenti adottati dalla magistratura penale nei confronti del dipendente Loiacono Francesco per comportamenti di rilevanza penale adottati dal suddetto dipendente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni, per i quali si rende necessario l'attivazione del procedimento disciplinare;

- il provvedimento trasmesso in data 10.12.2012 allo scrivente ufficio ha per oggetto l'informativa, ai sensi dell'art. 129, ultimo comma, c.p.p. dell'applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari derivante dalla contestazione, nei confronti del Loiacono Francesco, dei seguenti capi d'imputazione:

13) del delitto di cui agli artt. 48,100 - 479 c.p.;

15) del delitto di cui all'art. 81 cpv., 110,48 - 479 c.p.;

19) del delitto di cui agli artt. 110 e 479 cp.;

110) del delitto di cui agli artt. 110, 479 c.p.;

111) del reato di cui all' art.81 cpv, 110 e 323 - 61n.9 - 479 c.p.;

I13) del reato di cui agli artt.30 e 44 c.1 lett.c) DPR 380/01;

N3) del delitto di cui all'art. 317 c.p.;

N4) del delitto di cui agli artt.81 cpv, 317 c.p.;

N5) del delitto di cui all'art. 317 c.p.;

N6) del delitto di cui all'art. 317 c.p..

- a seguito dell'applicazione della misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale di Bari, in data 6/12/2012 prot. 58728, a mezzo Raccomandata A.R. è stata comunicata al Loiacono Francesco la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 5, comma 1, CCNL 11/4/2008 quale misura di carattere obbligatorio poiché strettamente connessa all'efficacia del provvedimento penale restrittivo della libertà personale;

- in data 11/12/2012 è stato notificato alla sottoscritta, nella sua qualità di Dirigente I Settore, il provvedimento giudiziale del Tribunale Penale di Bari – Sezione GIP, con cui si dispone la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del dipendente Loiacono Francesco con quella della sospensione dall'esercizio dell'ufficio di dipendente del Comune di Modugno per la durata di mesi due;

- con comunicazione del 28/12/2012 prot.62427, trasmessa a mezzo raccomandata A.R., si è proceduto alla contestazione di addebito inerenti i fatti addebitati in sede penale, poiché strettamente attinenti alla qualità di pubblico dipendente, al cui contenuto si fa integrale rinvio e si intende riportato e trascritto in tale atto;

- nella medesima contestazione di addebito, inoltre, preso atto dell'efficacia del provvedimento penale restrittivo della libertà personale, si è provveduto a sospendere il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1, D.Lgs. 165/2001 nonché a formulare espressa riserva, prevista nella medesima disposizione normativa, di adottare provvedimenti cautelari di natura amministrativa in caso di cessazione degli effetti del provvedimento penale restrittivo della libertà personale;

-considerata la particolare gravità dei fatti contestati al dipendente e, per l'effetto, la potenzialità lesiva che la permanenza negli uffici del dipendente stesso presenta in termini di credibilità dell'apparato amministrativo presso il pubblico;

- si ravvisa, pertanto, la necessità di assicurare il rispetto dei principi costituzionali esistenti in materia di trasparenza, legittimità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.); necessità, peraltro, più volte affermata e ribadita in diverse pronunce dalla Corte Costituzionale¹;

¹ Sentenze nn. 447/1995;239/1996 e 145/2002

- inoltre, i fatti addebitati alla S.V. sono direttamente e strettamente attinenti al rapporto di lavoro e, qualora accertati, comportano l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con e senza preavviso, di cui all'art. 3, commi 7 e 8, del Codice Disciplinare CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, sottoscritto in data 11.4.2008;
- l'art. 5, comma 3, CCNL dell'11/4/2008 prevede espressamente che "l'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2";
- nel caso di specie risultano sussistenti, come già innanzi evidenziato e rilevato, i presupposti previsti al comma 2 dell'art. 5, trattandosi di fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro e per i quali, laddove accertati, è prevista la sanzione del licenziamento con e senza preavviso;
- ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, previsto dal richiamato comma 3 dell'art. 5, non costituisce presupposto indefettibile la sussistenza di un rinvio a giudizio poiché, come ha avuto modo di chiarire la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, "il riferimento, contenuto nel terzo comma, alle medesime condizioni" previste nel secondo non si estende, quale necessario presupposto, al provvedimento di rinvio a giudizio, ma è circoscritto alle specifiche condizioni attinenti alla natura dei fatti addebitati, tali da comportare la sanzione disciplinare del licenziamento²;
- risultano sussistenti, pertanto, gli elementi, in fatto ed in diritto, per l'esercizio del potere di sospensione cautelare quale diretta espressione del potere datoriale di autotutela durante il tempo occorrente alla definizione del procedimento penale Rg.Nr.14239/2010, avente ad oggetto, tra gli altri, i fatti addebitati alla S.V., ravvisandosi la prioritaria esigenza di tutela dell'Ente e degli interessi pubblici facenti capo allo stesso, inerenti il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi e di tutela dell'immagine dell'Ente stesso;³
- la sussistenza di tali elementi, peraltro, è stata ravvisata dal Commissario Straordinario di questo Ente, Dott. Magnatta, nel provvedimento deliberativo adottato in data odierna, con cui si dispone la costituzione parte civile del Comune di Modugno nel procedimento penale Rg.n. 14239/2010, sussistendo profili di danno subiti dall'Ente in

² Cassazione, Sez. Lavoro sent. 14/5/2010 n. 11738; Cassazione sez. Lavoro, sent. 23/5/2003 n. 8210

³ Consiglio di Stato, sent. 18/10/2012 n. 5354

relazione ai fatti contestati, con conseguente necessità di garantire idonea tutela in sede giudiziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, nella sua qualità di Dirigente I Settore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 ter D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009, nonché ai sensi dell'art. 5, comma 3, CCNL 11/4/2008 per le motivazioni tutte indicate in premessa

dispone

ricorrendo tutti i presupposti in fatto e diritto, la sospensione cautelare ex art. 5 comma 3 CCNL 11/4/2008 del dipendente Loiacono Francesco fino alla definizione del procedimento penale Rg.nr. 14239/2010.

Avverso il presente atto è possibile proporre gravame nei modi e termini di legge.

Il Dirigente I Settore
Avv. Cristina Carlucci

COMUNE DI MODUGNO

Il sottoscritto Messo Notificatore Com. la dichiara di aver notificato copia del presente atto al Cig. Loiacono Francesco mediante consegna di una copia nelle mani di Roberto di Modugno, il 08/1/2013
PER RICEVUTA Stefano

